



PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

Documento programmatico - organizzativo



Triennio 2021-2023



DOCUMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE Triennio 2021-2023

**Il Procuratore della Repubblica
Salvatore M. Curcio**

Premesso:

- **Che** appare necessario predisporre il nuovo progetto organizzativo dell'Ufficio, sia in ragione della naturale scadenza del previgente, sia per esigenze di adeguamento alle modifiche approvate dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 16 dicembre 2020 (P 18269/2020 del 17/12/2020) alla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura (P. n. 20458 del 17/11/2017, conseguente alla Delibera di Plenum in data 16 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018), nonché alle più recenti modifiche normative e dell'organico dei magistrati dell'Ufficio.
- **Che**, a tal proposito, in data 20 novembre 2020, in epoca pregressa alle modifiche approvate dal Consiglio superiore della magistratura in data 16 dicembre 2020 alla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, si è tenuta una prima riunione con i magistrati dell'Ufficio, nel corso della quale si è convenuto univocamente sulla opportunità di apportare modificazioni ed integrazioni al progetto organizzativo previgente, come da verbale, necessarie anche alla stregua delle sopravvenute modifiche della pianta organica dei magistrati, nonché per una maggiore efficienza delle attività ed una più rapida definizione degli affari.
- **Che** ulteriore riunione tra tutti i Magistrati dell'Ufficio, ad integrazione della precedente, ha avuto luogo in data 01 febbraio 2021.
- **Che** i magistrati dell'Ufficio hanno fornito il loro personale contributo all'individuazione di assetti organizzativi migliorativi ed alla prospettazione di adeguate soluzioni condivise che si provvede a trasfondere nel presente progetto organizzativo.
- **Che**, avuto riguardo alle modifiche apportate *medio tempore* ed ai rilevamenti statistici sui flussi di lavoro e sulle attività dell'Ufficio, si è condivisa l'opportunità di procedere ad un riassetto dei Settori inerenti alle materie specialistiche, contestualmente alla rotazione dei magistrati, anche in



ragione della presa di servizio del dott. Santo Melidona, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, riassegnato a quest'Ufficio con funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della legge 04/0571998, n.ro 133, in sovrannumero da riassorbire con le successive vacanze, giusta delibera del Consiglio superiore della magistratura di data 16 settembre 2020 (Prot. 1920/2020 del 17/09/2020).

- **Che** il presente progetto organizzativo, quale proposta conseguente alle riunioni dei magistrati dell'Ufficio tenutesi in data 20 novembre 2020 e 01 febbraio 2021, è stato comunicato agli stessi, in termini di proposta, in data 05 febbraio 2021, ai fini dell'assemblea generale fissata per il giorno 22 febbraio 2021, nel rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell'assemblea generale, ai sensi dell'art. 8 della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura del Consiglio superiore della magistratura.

- **Che** la proposta di progetto organizzativo è stata trasmessa, altresì in pari data, al Presidente del Tribunale, onde poter consentire eventuali contributi valutativi con riguardo agli aspetti organizzativi che coinvolgono l'Ufficio giudicante.

- **Che**, nel corso dell'assemblea del 22 febbraio 2021, redatto il relativo processo verbale che viene allegato al presente progetto organizzativo, i Magistrati dell'ufficio hanno concordemente espresso la loro condivisione al Progetto organizzativo 2021-2023, frutto di modifiche ed integrazioni concordate nelle pregresse riunioni del 20 novembre 2020 e dell'01 febbraio 2021, ricevendone la copia definitiva.

- **Che**, all'esito dell'assemblea generale, il Procuratore della Repubblica ha dato comunicazione ai magistrati dell'ufficio e al Presidente del Tribunale del provvedimento organizzativo che intende adottare.

- **Che** i magistrati dell'ufficio non hanno inteso proporre osservazioni, rinunciando formalmente al termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del Progetto organizzativo definitivo.

- **Che** il Procuratore della Repubblica, di conseguenza, ha adottato il decreto di adozione del piano organizzativo 2021-2023, con relativa comunicazione ai magistrati.

- **Che** il decreto è immediatamente esecutivo.

- **Che** il progetto organizzativo è uno strumento necessariamente flessibile, perché da un lato deve considerare le ricadute, sull'attività istituzionale, delle continue modifiche ordinamentali e legislative in materia penale e processuale, e dall'altro deve adattarsi rapidamente ai cambiamenti nelle condotte criminali conseguenti alle modificazioni negli assetti economico-sociali del circondario: con la conseguenza che il progetto non va concepito come un modello ideale ed



immodificabile, ma piuttosto come una guida per una razionale distribuzione delle competenze e delle funzioni esercitate dall'Ufficio nel momento presente.

- **Che**, dunque, ne va prevista fin d'ora una rivalutazione complessiva, che avverrà a far data dal 31.12.2023, a condizione, peraltro, che nel frattempo non si verificano significativi mutamenti nella composizione dell'organico dei magistrati dell'Ufficio, che rendano indispensabile un anticipato adeguamento parziale del progetto, che, in tal caso, avverrà nelle forme e nei modi indicati all'art. 8 della delibera di modifica, richiamata in premessa, del Consiglio superiore della magistratura del 16 dicembre 2020 (P 18269/2020 del 17/12/2020).

Vanno brevemente riportate -ed opportunamente integrate- le considerazioni formulate nell'esordio dei precedenti progetti organizzativi.

1.- Le fonti normative.

E' opportuno richiamare, come fonti di primario rilievo dei principi base che fondano la disciplina della materia dell'organizzazione degli Uffici giudiziari, anche requirenti, e dei criteri di distribuzione degli Affari:

- il D.Lvo 20 febbraio 2006, n.ro 106, le Leggi 24 ottobre 2006, n.ro 269 e 30 luglio 2007, n.ro 111;
- le Modifiche approvate dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 16 dicembre 2020 (P 18269/2020 del 17/12/2020) alla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura (P. n. 20458 del 17/11/2017, conseguente alla Delibera di Plenum in data 16 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018); la Circolare del Consiglio superiore della magistratura sulla organizzazione degli Uffici di Procura (Circolare P. n. 20458 del 17 novembre 2017 - Delibera del 16 novembre 2017); la Circolare P11074/2018 del 22 giugno 2018 recante modifiche all'art. 7 della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura; alla Risoluzione del 16 maggio 2018 in tema di "*Nuova disciplina dell'avocazione ex artt. 412 e 407 co. 3 bis c.p.p. Risoluzione in attuazione dell'art. 21 della circolare sulle Procure: profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e misure organizzative*"; le Risoluzioni del Consiglio superiore della magistratura del 12 luglio 2007 (relativa a "Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 20 febbraio 2006, n. 106") e del 21 luglio 2009 (relativa alla "Organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero"), nonché la normativa secondaria di settore, avente natura integrativa, del C.S.M., tra cui, in particolare, la



delibera del 14 dicembre 2011 sul “Periodo di permanenza massima ex art. 19 D.L.vo n. 160/2006 dei magistrati requirenti nel medesimo gruppo di lavoro”, la risoluzione del 9 luglio 2014 in tema di “Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali”, la risoluzione dell’11 maggio 2016 in tema di “*linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti*”;

- la Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2020-2022 (Circolare n. P. 10500 del 23 luglio 2020 – Delibera del 23 luglio 2020).

Al complesso di disposizioni normative, primarie e secondarie, che ne risultano è improntato il programma organizzativo di questo Ufficio, tuttora vigente e con alcune variazioni successive, in esso trasfuse, necessarie in ragione dell’intervenuto trasferimento di magistrati e/o ad innovazioni migliorative nel frattempo intervenute o, comunque, imposte da modificazioni nella composizione dell’organico dei magistrati dell’Ufficio.

Appare, altresì, opportuno richiamare i principi base che disciplinano la materia dell’organizzazione degli Uffici giudiziari, anche requirenti, i criteri di distribuzione degli Affari, i più significativi provvedimenti emanati d’urgenza e resi necessari a seguito del trasferimento di Sostituti Procuratore presso altri uffici e/o l’assegnazione a quest’ufficio di magistrati e/o del sottoscritto Procuratore della Repubblica.

In particolare:

- Modifica urgente del 25/08/2016 con la quale sono state ridefinite, tra l’altro, le aree di specializzazione dei singoli magistrati,
- Modifica urgente in materia turni esterni–udienze–assegnazioni dell’01/11/2016 [prot. n.ro 2680];
- Modifica resa necessaria a seguito dell’immissione in possesso del dott. Salvatore M. Curcio;
- Modifica al piano organizzativo in materia di turni reperibilità e attività dei V.P.O. del 02/02/2017 [prot. n.ro 299/2017];
- Modifica del 18 maggio 2018 resa necessaria a seguito del trasferimento del dott. Luigi Salvatore Maffia [prot. n.ro 76/2018]
- Modifica del 15 aprile 2019 resa necessaria a seguito dell’immissione in possesso dei dottori Marica Brucci e Giuseppe Falcone [prot. n.ro 1041/2019];
- Modifica del 29 aprile 2019 resa necessaria a seguito dell’immissione in possesso dei dottori Marica Brucci e Giuseppe Falcone e la conseguente formazione dei rispettivi ruoli [prot. n.ro 118/2019];



- Modifiche del 24 ottobre - 13 novembre 2019 e del 14 aprile 2020 relative al congedo obbligatorio per maternità ed al rientro in servizio della dott.ssa Marta Agostini;
- Modifica dell'08 ottobre 2020, conseguente alla presa di servizio del dott. Salnto Melidona, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, riassegnato a quest'Ufficio con funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della legge 04/0571998, n.ro 133, in sovrannumero da riassorbire con le successive vacanze, giusta delibera del Consiglio superiore della magistratura di data 16 settembre 2020 (Prot. 1920/2020 del 17/09/2020).

Le modifiche approvate dal Consiglio superiore della magistratura con delibera del 16 dicembre 2020 (P 18269/2020 del 17/12/2020) alla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura (P. n. 20458 del 17/11/2017, conseguente alla Delibera di Plenum in data 16 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018), con particolare riferimento agli Uffici di Procura di medie e piccole dimensioni, quale quella di Lamezia Terme, possono sintetizzarsi nei seguenti punti salienti.

- In primo luogo, quanto all'aspetto endo-procedimentale afferente alla modalità di adozione del progetto organizzativo, viene previsto un "modello partecipato", attraverso precise scansioni procedurali, tra le quali va rimarcata l'assemblea dell'Ufficio, convocata dal Procuratore della Repubblica, per la discussione della progetto elaborato dal Dirigente dell'Ufficio, e l'obbligatoria redazione del verbale; sul versante esterno, invece, viene previsto il confronto con il Dirigente dell'ufficio giudiziario giudicante, mediante trasmissione al Presidente del Tribunale della proposta, onde poter consentire eventuali contributi valutativi con riguardo agli aspetti organizzativi che coinvolgono l'Ufficio giudicante.
- Con riferimento principalmente alle Procure di medie e grandi dimensioni, viene privilegiata l'organizzazione del lavoro giudiziario, secondo criteri di distribuzione degli affari, per gruppi di Sostituti, aggregati per materie omogenee; al riguardo, nel ribadire la centralità dei gruppi di lavoro, è stato rafforzato il ricorso all'interpello (da diramare anche ai magistrati in corso di trasferimento all'ufficio interessato) come oggettivo e trasparente metodo di selezione. In punto di regolamentazione delle funzioni direttive e semidirettive, è prevista la possibilità di affidare compiti di coordinamento ai Sostituti Procuratore, da selezionare previo interpello esteso a tutti i magistrati dell'ufficio. Viene dato risalto al ruolo del Procuratore Aggiunto nelle scelte sull'assetto organizzativo dell'Ufficio e all'introduzione della riserva di lavoro giudiziario per i Procuratori della Repubblica e i Procuratori Aggiunti; in correlazione con tale profilo è stato



disciplinato, con maggiore chiarezza, da un lato, l'obbligo di previsione nel progetto organizzativo, dello svolgimento per i procuratori aggiunti di ulteriori funzioni giudiziarie rispetto alle concorrenti competenze di coordinamento, pur sempre in misura ridotta in considerazione dell'onere derivante dall'esercizio delle funzioni semi-direttive (art. 5, comma 7) e, dall'altro, il divieto di esonero per i magistrati nominati (all'esito di interpello), come collaboratori non titolari di funzioni semi-direttive, che siano chiamati dal Procuratore a svolgere funzioni di coordinamento o di sostanziale cooperazione nella semi-direzione (art. 5, comma 9).

- In relazione a i requisiti di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere all'azione del Procuratore della Repubblica, vengono esplicitamente previsti i criteri di assegnazione degli affari ai magistrati e valorizzati gli istituti della coassegnazione e dell'autoassegnazione, nonché il potere di "Visto" come espressione della potestà organizzativa del Procuratore della Repubblica in funzione conoscitiva; come modalità attuativa del più generale dovere di trasparenza e correttezza nell'esercizio del potere organizzativo connesso alla distribuzione del lavoro giudiziario, si è previsto che il Procuratore provveda ad individuare idonee modalità di conservazione, presso il suo ufficio e nella sua disponibilità, della documentazione relativa ai provvedimenti di assegnazione in deroga di cui al comma 1, 3 e 4 dell'art. 10 (auto-assegnazioni, co-assegnazioni successive, assegnazioni in deroga ai criteri prestabiliti). In relazione a tali ultimi aspetti, si stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura possa valutare detti provvedimenti e, quindi, le concrete modalità di esercizio del relativo potere, in occasione della valutazione di conferma alla scadenza del primo quadriennio di esercizio delle funzioni direttive, allorchè risulti necessario valutare l'attività svolta dal dirigente che abbia proposto domanda per ulteriore incarico direttivo (art. 10 comma 9);
- In ragione della particolare rilevanza che il "Visto" riveste nella pianificazione organizzativa dell'Ufficio (con funzione conoscitiva ed al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale), si è ritenuto di far transitare la previsione della relativa disciplina dal contenuto facoltativo al contenuto necessario del progetto organizzativo, indicando la categoria di atti per i quali esso è previsto.

2.- La situazione attuale dell'Ufficio di Procura.

L'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, dalla data dell'08 ottobre 2020, ha in servizio complessivamente sei magistrati: il Procuratore della Repubblica e



cinque Sostituti Procuratore, per come prevedeva l'originaria pianta organica, prima della soppressione di un'unità lavorativa. Risulta, difatti, in servizio il dott. Santo Melidona, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, riassegnato a quest'Ufficio con funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della legge 04/0571998, n.ro 133, in sovrannumero da riassorbire con le successive vacanze, giusta delibera del Consiglio superiore della magistratura di data 16 settembre 2020 (Prot. 1920/2020 del 17/09/2020).

Ciò ha indubbiamente compensato, quanto meno per l'anno 2020, l'assenza dal servizio per congedo obbligatorio per maternità di altro Sostituto Procuratore, la dott.ssa Agostini (sino all'01/04/2020).

La competenza territoriale del circondario di Lamezia Terme riguarda un ambito di 26 comuni per una popolazione residente di circa 150.000 abitanti. Lamezia Terme, con una popolazione residente pari a 70.714, è il quarto comune della Regione Calabria per densità demografica. Lo precedono soltanto Reggio Calabria, Catanzaro e, da ultimo, Corigliano-Rossano, di recentissima conurbazione.

L'Ufficio della Procura della Repubblica si compone, quindi, allo stato, dei seguenti **Magistrati professionali**:

- Dott. Salvatore M. Curcio, Procuratore della Repubblica;
- Dott. Santo Melidona, Sostituto Procuratore della Repubblica;
- Dott.ssa Emanuela Costa, Sostituto Procuratore della Repubblica;
- Dott.ssa Marta Agostini, Sostituto Procuratore della Repubblica;
- Dott.ssa Marica Brucci, Sostituto Procuratore della Repubblica;
- Dott. Giuseppe Falcone, Sostituto Procuratore della Repubblica.

I **Vice Procuratori Onorari** attualmente in servizio sono complessivamente sei:

- Dott. Vincenzo Cardamone;
- Dott.ssa Mattea Rosaria La Monica;
- Dott.ssa Carmen Maria Teresa Ruberto;
- Dott.ssa Gisella Orlando;
- Dott.ssa Stefania Fazio;
- Dott.ssa Adelaide Arcuri.



2.1- Il carico di lavoro.

L'analisi dei flussi in entrata è particolarmente concludente e non abbisogna di particolari considerazioni, specie se rapportata alle sopravvenienze degli altri Uffici di Procura del Distretto, maggiormente attrezzati sotto il profilo delle risorse umane e ciò con riferimento sia al numero di magistrati, sia al personale amministrativo in servizio.

Nonostante le gravi criticità riscontrate nell'organico e nei magistrati in servizio nel triennio 2018-2020 -che ha raggiunto scoperture pari al 50% ed ha comportato il ricorso ad applicazioni *endo* ed *extra* distrettuali- l'Ufficio di Procura di Lamezia Terme ha mantenuto pressoché integra la capacità produttiva, garantendo rapidità ed efficienza nella definizione dei procedimenti.

I dati statistici -che di seguito si riportano- si riferiscono all'attività di nr. 4 (quattro) Sostituti Procuratore ed il Procuratore della Repubblica.

I dati relativi ai procedimenti contro **noti** (c.d. **mod. 21**) rilevati nell'ultimo triennio (01/01/2018-31/12/2020) sono i seguenti:

- Pendenti all'inizio del periodo: **2572**
- Sopravvenuti nel periodo: **7646**
- Esauriti nel periodo: **7497**
- Pendenti alla fine del periodo: **2721**

La media ponderale per anno di sopravvenienze di notizie di reato contro noti è pari a n.ro **2548**, con una media di assegnazione annua per ciascuno dei quattro Sostituti pari a n.ro **637,16 procedimenti a mod. 21, pendenti su organico al 31/12/2020 n.ro 680,25** ciascuno, con una **media definiti**, su media iscritti nel triennio 2018-2020, pari a **0,98**.

Corre l'obbligo evidenziare l'encomiabile dedizione al lavoro ed applicazione profusa in questo triennio dai magistrati della Procura della Repubblica di Lamezia Terme che, nel corso di quest'ultimo anno (2020) hanno definito un numero di procedimenti superiore alle sopravvenienze, aggredendo l'arretrato e riducendolo in misura percentuale superiore all'8% e ciò nonostante le gravi criticità dovute alla scopertura dell'organico, alle assenze dal servizio, all'emergenza pandemica.

Dei procedimenti predetti, ben il **53% risulta definito entro sei mesi dall'iscrizione**; il **14% entro un anno** dall'iscrizione; il **33% entro i termini di durata massima** delle indagini preliminari.

I dati relativi ai procedimenti contro **ignoti** (c.d. **mod. 44**) rilevati nell'ultimo triennio (01/01/2018-31/12/2020) sono i seguenti:

- Pendenti all'inizio del periodo: **1221**



- Sopravvenuti nel periodo: **6764**
- Esauriti nel periodo: **6224**
- Pendenti alla fine del periodo: **1761**

I dati relativi ai procedimenti a **mod. 21-bis** rilevati nell'ultimo triennio (01/01/2018-31/12/2020) sono i seguenti:

- Pendenti all'inizio del periodo: **523**
- Sopravvenuti nel periodo: **436**
- Esauriti nel periodo: **755**
- Pendenti alla fine del periodo: **204**

Quanto agli atti non costituenti reato (**Mod. 45**), i dati rilevati nell'ultimo triennio (01/01/2018-31/12/2020) sono i seguenti:

- Pendenti all'inizio del periodo: **828**
- Sopravvenuti nel periodo: **1796**
- Esauriti nel periodo: **1879**
- Pendenti alla fine del periodo: **745**


Con riferimento all'esecuzione penale (**Mod. 35**), i dati rilevati nell'ultimo triennio (01/01/2018-31/12/2020) sono i seguenti:

- Pendenti all'inizio del periodo: **216**
- Sopravvenuti nel periodo: **412**
- Esauriti nel periodo: **334**
- Pendenti alla fine del periodo: **294**

Si riportano, di seguito, i diagrammi dei flussi totali del triennio.




Flusso totale dei procedimenti relativi al modello 21



	2018	2019	2020
Pendenti all'inizio	2572	2815	2936
Sopravvenuti	2532	2512	2602
Eliminati	2289	2391	2817
Pendenti alla fine	2815	2936	2721


Flusso totale dei procedimenti penali relativi al modello 44



	2018	2019	2020
Pendenti all'inizio del periodo	1221	1347	1830
Sopravvenuti	2295	2459	2010
Eliminati	2169	1976	2079
Pendenti alla fine del periodo	1347	1830	1761




Flusso totale dei procedimenti penali relativi al modello 21 bis



	2018	2019	2020
Pendenti all'inizio del periodo	523	356	205
Sopravvenuti	134	160	142
Eliminati	301	311	143
Pendenti alla fine del periodo	356	205	204

Flusso totale dei procedimenti relativi al modello 45



	2018	2019	2020
Pendenti all'inizio del periodo	828	803	898
Sopravvenuti	627	720	449
Eliminati	652	625	602
Pendenti alla fine del periodo	803	898	745



2.2- La pianta organica dei magistrati.

La pianta organica della Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha subito, nel 2016, la decurtazione di un posto di Sostituto Procuratore, passando da cinque a quattro magistrati.

Quel che preme partecipare è l'estrema difficoltà a far fronte ad un numero di procedimenti crescente, particolarmente impegnativo anche e soprattutto sotto il profilo qualitativo (sarebbe superfluo evidenziare l'elevata densità criminale del territorio).

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme è un ufficio di medio-piccole dimensioni: ciò nondimeno, la presenza nel circondario di potenti e organizzati gruppi criminali di tipo mafioso e la complessità dei procedimenti per numero di indagati e per numero e gravità di reati rappresenta, già di per sé, richiedono un impegno senza sosta che non può prescindere dal contributo di ognuno.

Non è un caso che, nel corso degli ultimi anni, gli organismi di polizia giudiziaria abbiano potenziato sensibilmente i loro organici: da ultimo, l'Arma dei Carabinieri ha elevato Lamezia Terme a Gruppo, affiancandosi, in ciò, a quello già presente della Guardia di Finanza.

Le condizioni di criticità in cui versa quest'Ufficio in conseguenza dell'intervenuta soppressione di un'unità lavorativa in pianta organica che, attualmente, si compone di quattro Sostituti Procuratore (a fronte dei cinque originari) ed il Procuratore della Repubblica, sono evidentemente comprovate dai reiterati interventi, nel corso degli anni 2018 e 2019, della Procura Generale della Repubblica e del Consiglio superiore della magistratura che hanno dovuto provvedere ad applicazioni endo ed extra-distrettuali per far fronte a carenze di organico che hanno raggiunto anche il 50%.

Il dato ovviamente si riflette in modo assolutamente negativo sui carichi di lavoro dell'Ufficio e dei singoli magistrati che vede quali pendenti al 31/12/2018, *range* temporale di riferimento del progetto ministeriale di modifica, ben 657 procedimenti penali noti *pro-capite*, attualmente aumentati a 680,25.

Tale dato, di assoluto rilievo, è secondo soltanto alla Procura di Castrovillari (749); è seguito dalla Procura di Vibo Valentia (551), mentre gli altri Uffici del Distretto gravitano su carichi di pendenze mod. 21 che vanno dai 220 (Paola), 236 (Cosenza), 250 (Crotone), a 252 (Catanzaro) procedimenti *pro-capite*. Ciò a fronte di aliquote percentuali di media "definiti 2016-2018" quasi omogenee.

Vero è che l'attuale organico della Procura della Repubblica di Lamezia Terme -che prevede quattro Sostituti Procuratore- non garantisce la continuità nelle attività di servizio, posto che già una sola defezione comporta una scopertura dell'organico pari al 25%, soglia di estrema criticità per un ufficio di medie-piccole dimensioni, che si traduce in un'evidente difficoltà a garantire i servizi



essenziali (turnazione esterna, partecipazione alle udienze, ecc.) e che, già di per sé, legittimerebbe il ricorso agli istituti dell'applicazione.

Il dato non è meramente teorico ma racchiude una preoccupante concretezza: presso gli Uffici giudiziari di Lamezia Terme -spesso indicati, con enfasi retorica, come uffici di “trincea” o “prima linea” a voler rimarcare un contesto sociale in cui la criminalità organizzata è presente in forma capillare e pervasiva- sono fisiologicamente destinati magistrati di prima nomina che, compiuto il periodo di permanenza minima, avanzano domanda di tramutamento verso sedi giudiziarie a cui, legittimamente, aspirano. Tutto ciò comporta, inevitabilmente, la ciclica paralisi dell'Ufficio di Procura, con la necessità di dover ricorrere allo strumento delle applicazioni per poter assicurare quantomeno le attività essenziali.

Non va taciuto che quest'Ufficio, proprio perché operante in contesto ad alta densità criminale di tipo mafioso, è sovente chiamato ad intervenire nelle procedure di convalida di centinaia di fermi di indiziati di delitto, disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, operando con termini assolutamente ridotti. Basterà ricordare, negli ultimi anni, le operazioni Krisalide (52 persone per 661 capi imputativi), Imponimento (158 indagati per 161 capi imputativi), Reventino e molte altre, che hanno richiesto uno sforzo immane dell'intero Ufficio, personale amministrativo compreso.

Nel corso del triennio 2018/2020, sono state registrate assenze di magistrati che hanno comportato, nell'anno 2019, una scopertura di organico che ha raggiunto anche il 50%.

In data 11 maggio 2018, il dott. Luigi Salvatore Maffia, Sostituto Procuratore della Repubblica presso quest'ufficio, trasferito alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro, giusta delibera del Consiglio superiore della magistratura di data 14 marzo 2018, prendeva servizio presso la nuova sede giudiziaria. Il trasferimento del dott. Maffia ha comportato una scopertura di organico pari al 25%. La vacanza veniva coperta soltanto in data 05/04/2019 con l'immissione in servizio dei magistrati di prima nomina (dott.ssa Marica Brucci e dott. Giuseppe Falcone).

In data 10/02/2019, lasciava l'Ufficio anche la dott.ssa Giulia Maria Scavello, Sostituto Procuratore della Repubblica presso quest'ufficio, trasferita, a domanda, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, ove veniva immessa in servizio il giorno 11 febbraio 2019, giusta delibera del Consiglio superiore della magistratura di data 13 giugno 2018. Il trasferimento della dott.ssa Scavello determinava una scopertura dell'organico pari al 50%.



In tale ultimo caso, sussistendo una scopertura di organico superiore al 35%, ritenendo sussistere l'ipotesi disciplinata dall'art. 10-*bis* Ord. Giud., l'ufficio richiedeva al Consiglio superiore della magistratura che, nel disporre il tramutamento della dott.ssa Giulia Maria Scavello, deliberasse contestualmente la sospensione dell'efficacia del provvedimento per il periodo massimo di mesi sei dall'adozione della delibera. La richiesta veniva accolta.

Per far fronte alla carenza di organico, la Procura Generale della Repubblica di Catanzaro ha proceduto a due applicazioni endo-distrettuali nelle persone dei dottori Corrado Caputo (01/12/2018 – 29/01/2019), Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, e Frascino Domenico (30/01/2019 – 31/03/2019), Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, mentre il Consiglio superiore della magistratura disponeva l'applicazione extra-distrettuale del dott. Alberto Cianfarini, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, dal 12/02/2019 all'11/08/2019.

Sempre con riferimento al triennio 2018/2020, la dott.ssa Marta Agostini, Sostituto Procuratore della Repubblica presso quest'ufficio, è stata assente dall'ufficio in ragione di astensione obbligatoria per maternità dal 24 ottobre 2019 all'01 aprile 2020, nonché in congedo parentale facoltativo nei periodi 20-26 luglio 2020 ed 08-15 ottobre 2020.

Le cicliche criticità dell'organico della Procura della Repubblica di Lamezia Terme non possono non riverberarsi sull'efficienza e produttività dell'ufficio.

Va da sé che le criticità relative all'organico abbiano altresì comportato, in uno con la crescita esponenziale dei reati contro le vittime vulnerabili (c.d. "Codice rosso"), un parallelo aumento *pro-capite* delle assegnazioni.

Soltanto il "normalizzarsi" della situazione nel corso dell'anno 2020, in ragione del trasferimento del dott. Santo Melidona, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria (riassegnato a quest'Ufficio con funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della legge 04/05/1998, n.ro 133, in sovrannumero da riassorbire con le successive vacanze, giusta delibera del Consiglio superiore della magistratura di data 16 settembre 2020), ha consentito una concreta inversione di tendenza. V'è da specificare che, nei primi tre mesi dell'anno 2020, l'ufficio è rimasto privo di uno dei quattro Sostituti (per come sopra esplicitato) e che la presa di servizio del dott. Melidona, in data 08 ottobre 2020, ha in qualche modo "compensato" tale legittima assenza.

L'analisi delle tipologie delittuose che connotano il territorio, i relativi profili caratterizzanti, la loro estensione e i livelli di incidenza costituiscono un momento essenziale della vita dell'ufficio: la



tipologia dei reati (noti e ignoti) denota come l'impegno richiesto ai magistrati non sia solo quello risultante dal dato quantitativo, ma vi sia, al tempo stesso, un'esigenza di qualità che è strettamente correlata alle fenomenologie criminali che caratterizzano il territorio.

Si registrano, difatti, preoccupanti indici rivelatori della perdurante presenza, a diversi livelli, di variegata aree di illecito, sovente caratterizzate da spiccata qualificazione ed insidiosità e da effetti fortemente destabilizzanti per gli assetti socio-economico ed ambientali.

In tale contesto ambientale, particolarmente impegnativo, si collocano le ulteriori "criticità" interne all'ufficio di Procura.

2.3- La pianta organica del personale amministrativo.

La grave situazione dell'organico del personale amministrativo la si coglie già dall'esame del prospetto che segue:

Qualifica	In Organico	In servizio	Assenti	Permessi legge n. 104/92	In fase di pensionamento
Direttori	1	1	0	0	//
Funzionari	3	4	0	2	//
Cancellieri	5	1	4	0	//
Assistenti	3	3	0	0	1 <i>(dall'01/4/2021)</i>
Operatori	5	5	0	1	//
Autisti	3	2	1	0	//
Commessi	3	4	0	0	//
	23	20	5	3	1

Alla situazione di cui sopra occorre aggiungere periodi di lunga assenza per malattia del personale amministrativo, già di per sé insufficiente a coprire le esigenze di servizio:

- è assente un direttore amministrativo dal 29/01/2018;
- è assente per gravi patologie un autista.

Si aggiunga che, in ragione delle procedure di riqualificazione ex art 21-*quater* D.L. 26 giugno 2015, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132, sono stati riqualificati cinque cancellieri, venendosi così a creare un vuoto di organico nell'ambito dell'assistenza al magistrato e nelle mansioni proprie del cancelliere, residuando in pianta organica una sola unità lavorativa.

Come per la pianta organica dei magistrati, anche quella del personale amministrativo risulta sottodimensionata ed insufficiente a far fronte alle molteplici incombenze, al numero elevato di



procedimenti che si caratterizzano per tipologia ed estensione, tenuto conto della particolarissima situazione e del contesto ambientale in cui opera quest'ufficio di Procura, caratterizzato da una rilevante presenza della criminalità organizzata.

I dati forniti ed i dati statistici concretizzano una risorsa importante per il territorio per una visione complessiva di quest'ufficio giudiziario quale soggetto interattivo nel contesto in cui si colloca.

Dall'analisi operata, è evidente che stabilità e tempestività dei provvedimenti giudiziari possono essere garantiti tramite un potenziamento dell'organico dei magistrati e l'aumento della pianta organica del personale amministrativo o quanto meno la copertura immediata dei posti vacanti, specie dei quattro cancellieri.

3.- Le finalità perseguite.

L'obiettivo di ottimizzare il lavoro, di assicurarne l'equa distribuzione dei relativi carichi tra i magistrati, facendo affidamento sulla loro professionalità, la necessità di garantire criteri di massima trasparenza ed obiettività in ogni settore ed attività dell'Ufficio, rappresentano le finalità perseguite con il presente progetto organizzativo.

Il nuovo Progetto organizzativo 2021/2023 -che modifica ed integra il pregresso 2018/2020- fonda sul **fattivo contributo di tutti i magistrati dell'Ufficio**, secondo un modello di adozione "partecipato", in ragione di criticità, esigenze ed esperienze riscontrate nel "quotidiano", nell'ottica di un generale miglioramento organizzativo: esso appare idoneo ad assicurare, inoltre, le esigenze di ragionevole durata dei procedimenti e di corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme del giusto processo.

Nonostante le obiettive criticità riscontrate nella pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo, si può affermare che i principali obiettivi fissati e cioè l'eliminazione o forte riduzione dell'arretrato, l'eliminazione di un numero di iscrizioni delle notizie di reato solo in apparenza pendenti, la razionalizzazione delle risorse esistenti ai fini di un più efficace utilizzo delle stesse, sono stati ampiamente raggiunti.

Dall'esame dei dati statistici dei procedimenti iscritti contro Noti (Mod. 21), con riferimento all'anno 2020, l'Ufficio ha definito non solo un numero di affari pari a quelli sopravvenuti, ma ha concretamente aggredito l'arretrato in misura superiore all'8%.

Va sottolineato come il 53% dei procedimenti sia stato definito entro sei mesi dall'iscrizione; il 14% entro un anno dall'iscrizione; il 33% entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.



Alla stregua della riscontrata produttività dell'ufficio, non si ritiene opportuno mutare in maniera incisiva l'assetto organizzativo e strutturale rispetto a quello delineato nel progetto organizzativo in vigore e nelle successive integrazioni, apportate anche di recente e partitamente.

Nell'ottica del perseguimento di un modello organizzativo ancora più efficiente e moderno, anche in ragione dell'esigenza di razionalizzare al massimo l'impiego del Personale amministrativo, si è proceduto:

- all'istituzione dell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica e, quale sua articolazione, della Sezione Definizione Affari Semplici;
- al riassetto organizzativo delle Segreterie (O.S. n.ro 2994/2020), mediante centralizzazione dei servizi maggiormente gravosi, tenendo altresì presente la necessità di dare esecuzione alla digitalizzazione degli atti penali (progetto TIAP) e, più in generale, alle esigenze di informatizzazione dell'Ufficio, fase già intrapresa dal giugno 2017 con l'avvio del Portale delle notizie di reato che prevede l'inoltro telematico delle notizie di reato (c.d. portale NDR) da parte degli organismi di polizia giudiziaria;
- all'istituzione del Centro di intercettazioni Telefoniche - C.I.T. - (decreto n.ro 162/2018 del 22/10/2018), nonché dell'Archivio Digitale delle Intercettazioni (decreto n.ro 2255/2020);
- all'attivazione dell'applicativo Consolle-Giada 2 per l'assegnazione informatizzata dei processi a citazione diretta e provenienti da udienza preliminare, con stipula di Protocollo di intesa con il Tribunale.

Non può non evidenziarsi come, nonostante le obiettive difficoltà evidenziate, l'Ufficio di Procura di Lamezia Terme abbia sempre assicurato massima disponibilità alle attività della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, con cui collabora proficuamente anche in ordine alle numerose operazioni relative a decine di fermi di indiziato di delitto che richiedono una necessaria concertazione e l'ottimizzazione massima delle risorse umane dell'Ufficio.

I Magistrati della Procura della Repubblica di Lamezia Terme risultano applicati a più procedimenti penali della Direzione Distrettuale Antimafia, in ragione dello specifico patrimonio conoscitivo ed investigativo acquisito circa determinati contesti di criminalità organizzata.

Si aggiunga che numerosi sono i procedimenti penali relativi a criminalità dell'ambiente nell'ambito dei quali si è realizzato un coordinamento investigativo con la Procura Distrettuale di Catanzaro, competente funzionalmente per alcune fattispecie di reato, quali, ad esempio, le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.): in più occasioni, si è proceduto contestualmente, in modo sinergico, all'esecuzione di misure cautelari custodiali, frutto



di un lavoro investigativo comune, assicurando anche l'applicazione di magistrati ai procedimenti di competenza distrettuale.

Emblematica, a tal proposito, l'operazione "Quarta Copia" conclusa con la Procura Distrettuale di Catanzaro nel dicembre 2019, anche in coordinamento con la Procura Distrettuale di Milano.

Più in generale, preme sottolineare come, nell'ultimo triennio, sia stato raggiunto dall'Ufficio un indubbio miglioramento della qualità delle investigazioni, non solo relativamente a reati c.d. comuni -valgano per tutti i procedimenti penali afferenti a reati omicidari consumati nel circondario, con individuazione dei responsabili e accertamento delle singole responsabilità penali dinanzi alla competente Corte d'assise di Catanzaro-, quanto a particolari tipologie di reato che richiedono specifiche competenze tecniche, non disgiunte da modelli investigativi appropriati alla particolarità delle tematiche trattate.

Così in tema di reati ambientali, di sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.), di "Codice rosso", laddove la risposta dell'Ufficio, in punto di protezione delle vittime vulnerabili e costituzione dei rapporti cautelari, è assolutamente rapida, stringente ed efficace, anche grazie alla tempestività con cui il Giudice per le indagini preliminari assicura l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Infine, meritano di essere evidenziati le diverse e reiterate investigazioni patrimoniali, secondo un modello oramai stereotipato, funzionale all'aggressione delle ricchezze illecitamente accumulate, sfociati in numerosi provvedimenti di sequestro preventivo, anche per equivalente.

Tutto ciò premesso e ritenuto,

dispone

quanto segue.

PROGETTO ORGANIZZATIVO

4.- La Procura della Repubblica di Lamezia Terme, con effetto immediato e per un periodo triennale, resta organizzata nel seguente modo.

La centralizzazione delle attività della Segreteria, complessivamente intesa, ha comportato l'individuazione di otto distinti Settori:

- **Primo Settore:** Segreteria amministrativa e Segreteria del Procuratore della Repubblica;



- **Secondo Settore:** Segreteria Unica Penale Centralizzata, con tre distinte articolazioni, l'Ufficio Registrazione Notizie di Reato, l'Ufficio Ricezione Atti-U.R.P., la Segreteria Generale Indagini Preliminari;
- **Terzo Settore:** Ufficio 415-*bis* e 408 c.p.p. - Digitalizzazione dei Fascicoli - T.I.A.P.;
- **Quarto Settore:** Servizio Udienze;
- **Quinto Settore:** Affari Civili Ufficio - Volontaria Giurisdizione - Negoziazioni Assistite - Apostille e Legalizzazioni - Deleghe V.P.O.;
- **Sesto Settore:** Spese d'Ufficio - Servizio Economato - Spese di Funzionamento del Palazzo di Giustizia d Relativi Adempimenti Collegati alla Conferenza Permanente (Cap. 1550 e 7211.2) - Spese Igienico-Sanitarie - Gestione Automezzi - Gestione fotocopiatori;
- **Settimo Settore:** Casellario giudiziale;
- **Ottavo Settore:** Spese di Giustizia - Ufficio Ragioneria - Ufficio C.I.T.

Risultano, infine, specificamente assegnati i servizi relativi a:

- Ufficio Esecuzione Penale
- Ufficio Corpi di Reato
- Ufficio F.U.G.
- Ufficio Appelli
- Ufficio Rogatorie (sistema informatico AGI)
- Ufficio Misure di prevenzione
- Ufficio Concorsi
- Responsabile Archivio
- Corrispondenza
- Responsabile servizi GSI -Gestione Servizi Interoperabilità-
- Ufficio Monitoraggio e Statistiche.

Si richiamano, nello specifico, i contenuti dell'ordine di servizio n.ro 2994/2020.

5.- Il Procuratore della Repubblica

5.1- Il Procuratore della Repubblica è il **responsabile** del corretto, puntuale ed uniforme esercizio della azione penale nonché il responsabile della complessiva attività dell'Ufficio, ivi comprese la gestione delle risorse umane e materiali, l'organizzazione del personale amministrativo - d'intesa con il Direttore Amministrativo - e l'impostazione delle attività degli appartenenti alla polizia



giudiziaria, facenti parte delle aliquote della Sezione di P.G. ovvero aggregati a qualunque titolo a questo Ufficio.

Ne consegue che i magistrati dell'Ufficio debbano tenere informato il Procuratore di ogni evenienza di rilievo afferente a tali aspetti, eventualmente proponendo opportune soluzioni alle criticità rilevate e fornendo, in tal modo, il proprio contributo ad una gestione partecipata e consapevole dell'Ufficio.

Distribuisce in modo equo e funzionale gli affari tra i magistrati dell'ufficio e - laddove necessario per l'elevato numero di affari penali inerenti a materia specialistica, come nell'ipotesi afferente alla c.d. "Vittime vulnerabili" (v. *infra*) - cura la costituzione di gruppi di lavoro, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza dei magistrati nell'incarico presso lo stesso ufficio o gruppo di lavoro, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione.

Il Procuratore, compatibilmente con le dimensioni dell'ufficio e tenuto conto delle competenze di direzione e coordinamento assunte e dei carichi di lavoro dell'ufficio, riserva a sé lo svolgimento di ulteriori funzioni giudiziarie in misura congrua sul piano qualitativo e quantitativo con riferimento al complesso dell'attività svolta dagli altri magistrati dell'ufficio (v. *infra*, sub § 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12).

5.2- Il Procuratore **rappresenta** l'Ufficio nei contatti con tutte le Autorità esterne, cura e disciplina personalmente i rapporti con gli organi d'informazione, secondo il disposto dell'art. 5 D. Lgs. n. 106/2006. Ne discende che i magistrati dell'Ufficio debbano tenerlo informato sia di ogni evenienza che risulti rilevante per l'immagine esterna della Procura, sia di ogni notizia d'ufficio che appaia d'interesse per l'opinione pubblica.

5.3- Per consentire al Procuratore della Repubblica di avere immediata cognizione dell'andamento della criminalità nell'ambito del circondario e anche per conseguire l'omogeneità delle valutazioni e qualificazioni giuridiche, tutte le notizie di reato (relative ad autori noti ed ignoti), nonché tutte le comunicazioni relative a fatti non costituenti reato, ad esposti ovvero a denunce anonime (**turno posta**) saranno esaminate e valutate dal Procuratore della Repubblica che provvederà alla loro **iscrizione**.

In caso di assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica, il turno posta verrà espletato -a turno- dai Sostituti, iniziando da quello più anziano in servizio.



L'ufficio registrazione procederà all'inserimento nel registro informatico SICP ed all'assegnazione del fascicolo in automatico, tranne i casi di deroga per i quali l'inserimento del magistrato avverrà manualmente.

Il Procuratore può apporre, insieme con l'atto di assegnazione del procedimento o con atto successivo, la richiesta al magistrato assegnatario di **riferire** o **conferire**: tale richiesta include sempre l'obbligo di riferire sull'esito delle indagini e di trasmettere, anche via e-mail, copia del provvedimento conclusivo.

Gli eventuali atti dell'interlocuzione sul "Visto" non andranno inseriti nel fascicolo processuale, ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.

5.4- Il Procuratore ha facoltà, con adeguata motivazione, di **riservare** a se stesso l'assegnazione o la coassegnazione di uno specifico procedimento tutte le volte in cui:

- il fatto abbia cospicuo rilievo sociale od appaia particolarmente delicato anche in relazione alla natura del reato o ai soggetti coinvolti, sia come indagati che come parti offese;
- vi sia l'esigenza di assicurare uniformità di indirizzo, imposta dai contenuti del procedimento.

Il Procuratore della Repubblica, nell'esercizio del potere di assegnazione e di coassegnazione degli affari, si attiene alle modalità indicate all'art. 7, commi 3 e 4, lett. d) della delibera del 16 dicembre 2020 del Consiglio superiore della magistratura (P 18269/2020 del 17/12/2020) recante modifiche alla Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura.

L'assegnazione e la co-assegnazione possono riguardare la trattazione di uno o più procedimenti ovvero il compimento di singoli atti. Nel primo caso, essa spiega i suoi effetti per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento.

La co-assegnazione è effettuata secondo le regole del progetto organizzativo, al momento della prima assegnazione del procedimento. La co-assegnazione in una fase successiva del procedimento deve essere adeguatamente motivata.

Il Procuratore della Repubblica può procedere ad assegnazione di un procedimento in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari ai magistrati, con adeguata motivazione. In tale ultima ipotesi, deve essere adeguatamente motivata anche la scelta del magistrato assegnatario o co-assegnatario che di regola è individuato tra i componenti del gruppo specializzato di indagine a cui è devoluta la materia oggetto del procedimento.



L'assegnazione e la co-assegnazione conferiscono al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla circolare vigente in materia.

5.5- Con l'**atto di assegnazione o di co-assegnazione** per la trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica può stabilire i **criteri** ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, che dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo. Può eventualmente esplicitare quali atti verranno attribuiti all'uno o all'altro coassegnatario, fermo restando il fatto che comunque il provvedimento conclusivo dell'indagine dovrà essere sottoscritto da tutti i coassegnatari e, comunque, assicurando il rispetto dell'art. 11 della Risoluzione unitaria del C.S.M. del 16.11.2017 in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, norma da intendersi qui integralmente trascritta.

La coassegnazione dovrà comunque avvenire con il consenso di entrambi i magistrati interessati. Gli atti di eventuale interlocuzione sulla coassegnazione non andranno inseriti nel fascicolo processuale, ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.

Presso la Segreteria amministrativa del Procuratore della Repubblica verrà conservata documentazione relativa ai provvedimenti di auto-assegnazione e di co-assegnazione di cui sopra, e di quelli di assegnazione in deroga.

5.6- Egli **assegna a se medesimo** i procedimenti penali in cui un magistrato togato od onorario in servizio nel circondario assuma la qualità di persona indagata o di persona offesa (art. 11 c.p.p.), ai fini dell'immediata trasmissione all'A.G. competente, così come pure i procedimenti penali destinati fin dall'origine ad altra A.G. senza necessità di alcuna particolare delibazione, così da far pervenire il procedimento all'Autorità competente nel modo più sollecito possibile.

5.7 Il Procuratore tratta in via esclusiva **le missive e gli esposti anonimi** e provvede all'iscrizione dei medesimi nell'apposito Registro Mod. 46.

Qualora, nel rispetto dell'art. 333, terzo comma, c.p.p., il Procuratore ritenga necessarie apposite indagini, vi provvederà personalmente ovvero mediante assegnazione o co-assegnazione del fascicolo al Sostituto che sarebbe stato designato nel caso di una corrispondente ordinaria notizia di reato.



5.8- Al Procuratore della Repubblica è altresì riservata la trattazione dei “**Fatti non costituenti reato**” da iscrivere nel Registro modello 45: **ove trattasi di materia specialistica** e ritenga opportuno svolgere preliminari verifiche nella prospettiva della individuazione di fattispecie penalmente rilevanti, vi provvederà personalmente ovvero mediante assegnazione o co-assegnazione del fascicolo al Sostituto che sarebbe stato designato nel caso di una corrispondente ordinaria notizia di reato.

5.9- Il Procuratore della Repubblica cura, altresì, l’**esecuzione penale** ed esercita tutte le funzioni in tal senso necessarie, anche inerenti alla gestione del personale a ciò preposto, provvedendo all’emissione dei provvedimenti conseguenti, promuovendo gli incidenti di esecuzione, partecipando personalmente alle udienze camerale dinanzi al Giudice dell’esecuzione.

In tal modo, è assicurata uniformità di indirizzo delle attività dell’Ufficio nella trattazione di questioni giuridiche nuove e nella valutazione dei problemi procedurali e pratici che insorgono nello svolgimento del lavoro quotidiano. E’ conseguentemente affidato al Procuratore, il mantenimento dei contatti, oltre che con il Magistrato di sorveglianza ed il Tribunale di Sorveglianza, pure con tutti gli altri Uffici interessati alla fase esecutiva (UEPE, Ministero della Giustizia, Procura generale, organismi di polizia giudiziaria, SIRENE, ecc.).

In ipotesi di assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica, l’esecuzione penale verrà curata dal magistrato più anziano in servizio.

Il Procuratore della Repubblica, nell’ambito della fase della esecuzione penale, cura i profili esecutivi relativi agli ordini di demolizione disposti dal giudice con sentenza di condanna, di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. o decreto penale, divenuti irrevocabili.

Con riferimento ai compiti amministrativi, tenendo conto dell’articolazione delle scansioni procedurali e della specificità dei compiti richiesti, ma anche della cronica carenza del personale, allo specifico servizio è destinato un funzionario amministrativo che curerà, insieme agli altri servizi già assegnatigli, anche quelli afferenti l’esecuzione degli ordini di demolizione, coadiuvato da una unità di personale amministrativo già assegnata al settore esecuzione penale, con l’ausilio, ove necessario, di una unità della Sezione di Polizia Giudiziaria "Aliquota Ambiente e Territorio" che collabora in via non esclusiva.



Il settore delle demolizioni delle opere abusive è stato oggetto di recente adeguamento organizzativo, giusta provvedimento prot. n.ro 1134/2020 di data 29 aprile 2020, con annessi criteri di priorità adottati con decreto prot. n.ro 1135/2020 in pari data.

Si rimanda nello specifico ai contenuti dei predetti decreti, da intendersi ivi integralmente richiamati e trascritti.

5.10- Tratta in via esclusiva le **apostille** e le **legalizzazioni**; in caso di sua assenza, le stesse verranno esaminate dal Sostituto di turno esterno.

5.11- Al Procuratore sono assegnate le **commissioni rogatorie internazionali passive**, provvedendo, ove nel caso, all'interlocuzione con il Procuratore distrettuale nelle materie devolute alla competenza distrettuale. In caso di sua assenza, le stesse verranno esaminate dal Sostituto di turno esterno.

5.12- Tratta gli **Affari Civili** e, in particolare, la volontaria giurisdizione, le costituzioni in giudizio, le conclusioni, i pareri ed i visti; i procedimenti conseguenti all'applicazione della Legge notarile (L. 16.2.1913, n. 89 e succ. mod.) e gli eventuali procedimenti disciplinari riguardanti gli altri ordinamenti professionali per i quali sia prevista la comunicazione al pubblico ministero.

La trattazione degli Affari Civili avviene tramite **piattaforma informatica SICID**.

In assenza del Procuratore della Repubblica, gli Affari Civili saranno trattati dal dott. Giuseppe Falcone, Sostituto Procuratore della Repubblica, abilitato sul sistema SICID; in ipotesi di assenza dal servizio anche di quest'ultimo, dal magistrato di turno esterno.

L'art. 38 disp. att. c.p.c., così come modificato dalla legge n. 219/2012, attribuisce al Tribunale ordinario la competenza sui procedimenti ex art. 333 c.c. se proposti quando sia in corso, tra i genitori, "*giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'art. 316 del codice civile*" nonché giudizio di modifica delle condizioni di separazione (cfr. Cass. civ. ord. n. 10365 del 19.5.2016; si veda in generale, sulla tematica, anche Cass. civ. ord. n. 1349 del 26.1.2015). Per effetto di tale ultima norma, letta unitamente all'art. 336 c.c., il pubblico ministero presso il Tribunale ordinario ha anche il potere di azione sui procedimenti ex art. 333 c.c. quando per essi sia competente il Tribunale ordinario. Il Procuratore della Repubblica, inoltre, può proporre, in via generale, giudizio di interdizione o di amministrazione di sostegno (cfr. artt. 417 e 406 c.c.).



L'assegnazione, nella sua interezza, degli Affari Civili alla persona del Procuratore della Repubblica realizza una concentrazione della materia che assicura omogeneità ed uniformità di indirizzo, nonché una più semplice interazione con gli altri Uffici giudiziari.

In tale ottica, va segnalato che quest'Ufficio, anche in relazione alla materia penale e, in special modo, ai reati rientranti nelle c.d. "Fasce Deboli", mantiene contatti -costanti e diuturni- sia con la Procura della Repubblica per i Minorenni e con il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, sia con il Tribunale Civile di Lamezia Terme.

In diversi procedimenti penali, tale interazione si è concretizzata nella segnalazione tempestiva di particolari situazioni di criticità riguardanti minori, nello scambio informativo costante mediante trasmissione degli atti investigativi di rilievo, nell'adozione da parte del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, su sollecitazione della competente Procura per i Minorenni, in coordinamento con quest'Ufficio, di provvedimenti urgenti a tutela dei minori stessi.

Il costante confronto e la diuturna interlocuzione tra quest'Ufficio e la Procura della Repubblica per i Minorenni rappresenta, dunque, un modello operativo collaudato e costante che, d'altronde, risulta compendiato in apposito Protocollo d'intesa firmato in data 24 ottobre 2018 tra la Procura Generale della Repubblica, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e tutte le Procure della Repubblica del Distretto di Catanzaro.

5.13- Le istanze di **sospensione dei termini di cui all'art. 20, co. 7[^], Legge 23 febbraio 1999, n. 44**, come modif. dall'art. 2, primo comma lett. -d- n. (1), Legge 27 gennaio 2012, n. 3, saranno assegnate al Procuratore della Repubblica per la loro delibazione e l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dei termini.

Il Procuratore della Repubblica, ricevuta l'istanza, richiederà a ciascun Sostituto Procuratore, titolare dei procedimenti interessati ed incardinati relativamente alla specifica vicenda, dettagliata relazione sui fatti-reato oggetto del procedimento, sullo stato del medesimo e sui provvedimenti terminativi adottati.

La predetta relazione dovrà essere trasmessa tempestivamente al Procuratore, affinché si provveda all'adozione dei provvedimenti di cui alla citata norma.

Resta salva la facoltà del Procuratore della Repubblica di delegare la delibazione dell'istanza e l'adozione del provvedimento di cui all'art. 20 della citata legge al Sostituto Procuratore della Repubblica assegnatario del relativo procedimento penale.



5.14- Il Procuratore riserva in linea generale a se stesso l'apposizione dell'**assenso**, ai sensi dell'art. 3 D. Lv. 106/2006, sulle misure cautelari personali e reali, ad eccezione di quelle indicate nel capoverso seguente; nei casi di urgenza (ad esempio, in caso di fermo stabilito d'iniziativa dal P.M.) l'assenso può essere espresso pure a mezzo del telefono. Nei casi più complessi, il Sostituto proponente illustrerà preventivamente a voce al Procuratore la relativa richiesta, evidenziando per ciascuna posizione sia i gravi indizi che le esigenze cautelari.

Non è necessario l'assenso per le richieste di misura cautelare reale per beni o valori d'importo inferiore ad Euro 20.000.

In caso di assenza, per qualsiasi causa, del Procuratore, l'assenso verrà apposto dal magistrato con maggiore anzianità di servizio.

Gli eventuali atti dell'interlocuzione sull'assenso non andranno inseriti nel fascicolo processuale, ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.

Le predette disposizioni in tema di assenso, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 D. Lgs. n.ro 106/2006, non si applicano nel caso di richiesta di misure cautelari personali o reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato di delitto, ai sensi dell'articolo 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso d'urgenza, ai sensi dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

5.14.1- In ipotesi di **esecuzione di provvedimenti cautelari**, personali e reali, oggetto del "Visto per assenso", il Sostituto Procuratore informerà **preventivamente** il Procuratore, **trasmettendo copia del relativo provvedimento cautelare da eseguire**.

5.15- Al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, si prevede che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai Sostituti, siano preventivamente trasmessi al Procuratore della Repubblica per l'apposizione del "**Visto**".

Il "Visto" ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei Sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 106/2006, nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il Sostituto ed il Procuratore della Repubblica.

Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del "Visto" prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di



coordinamento, sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.

In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dall'art. 2 D. Lgs. n. 106/2006 e dall'art. 15 della Circolare organizzativa, il Procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni volte ad individuare soluzioni condivise, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul "Visto" non fanno parte del fascicolo di indagine e sono inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del Procuratore della Repubblica.

Quanto all'indicazione degli atti e dei provvedimenti da sottoporre al "Visto" del Procuratore della Repubblica, essi sono individuati nei provvedimenti di definizione (anche parziale) dei procedimenti e, nei casi di esercizio dell'azione penale, anche sugli avvisi di chiusura delle indagini preliminari, afferenti a:

- 1) procedimenti penali per reati di competenza collegiale;
- 2) procedimenti in cui è annotato "riferire" o "conferire";
- 3) procedimenti riguardanti omicidi colposi per colpa professionale ovvero per violazione delle norme di prevenzione sugli infortuni sul lavoro;
- 4) in tutti gli altri casi in cui il Sostituto titolare del procedimento ritenga utile e/o opportuno che il "Visto" venga apposto dal Procuratore della Repubblica.

Le regole che precedono non si applicano alle deleghe in materie amministrative.

5.16- Ove il Sostituto titolare ritenga indispensabile sostenere nell'ambito dell'indagine preliminare **spese di particolare impegno finanziario**, per l'elevato numero di utenze da sottoporre ad intercettazione e/o per il noleggio di autoveicoli o di mezzi tecnologici e/o per il compimento di viaggi all'estero e/o per l'esecuzione di consulenze tecniche di particolare specificità e di presumibile elevato costo e/o ancora per l'impiego di un numero considerevole di appartenenti alla polizia giudiziaria (ad esempio, per eseguire contemporaneamente un elevato numero di perquisizioni), dovrà richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla spesa, anche verbale, da parte del Procuratore.



Analogamente ogni Vice Procuratore Onorario dovrà richiedere ed ottenere il visto di autorizzazione del Procuratore in ipotesi d'impegno di spesa particolarmente significativo riguardante le attività d'indagine a lui delegate.

5.17- Il Procuratore della Repubblica, nelle determinazioni sull'**impiego del personale amministrativo e sull'utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie**, provvede a programmare l'impiego del personale amministrativo e la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio, coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti eventualmente fissati, collaborando, nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla legge, con la dirigenza amministrativa.

Promuove la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione ai Magistrati dell'ufficio ed al Rid del distretto, curando la promozione e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, nel rispetto delle delibere consiliari in materia.

5.18- Il Procuratore della Repubblica promuove lo **svolgimento di riunioni periodiche** tra i magistrati dell'ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro ovvero con i magistrati onorari - ove opportuno anche congiuntamente - con finalità di formazione, aggiornamento professionale, valutazione di eventuali disfunzioni e ricerca delle prassi operative migliori. Ciò anche al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative, oltre che per verificare l'andamento del servizio.

La partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell'ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali; di tali riunioni è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del Procuratore.

5.19- Il Procuratore della Repubblica disciplina l'**attività dei Vice Procuratori Onorari**, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari e, in particolare:

- la partecipazione dei V.P.O. quali P.M. in udienza;
- l'attività di ausilio, nella fase delle indagini preliminari, alle funzioni del P.M. togato, anche attraverso l'eventuale impiego per la definizione dei procedimenti con decreto penale di condanna e nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace;



- il loro impiego nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, previsto dall'art. 15, D. Lgs. n. 116/2017, recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57".

5.20- Il Procuratore può individuare i **criteri di priorità nella trattazione degli affari**, come previsto dall'art. 3 della Circolare organizzativa degli Uffici di Procura, per come novellata dalla delibera consiliare del 16/12/2020.

A tal fine, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri fissati dall'art. 132-*bis* Disp. att. c.p.p. e delle altre disposizioni in materia, elabora criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, indicando i criteri prescelti al fine dell'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.

Nell'elaborazione dei criteri di priorità, il Procuratore della Repubblica cura l'interlocuzione con il Presidente del Tribunale ai fini della massima condivisione, ed opera sia tenendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei Dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, sia osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014 e dell'11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di "criteri di priorità nella trattazione degli affari penali" e di "linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti".

5.21- Il Procuratore della Repubblica **verifica, inoltre, periodicamente la distribuzione dei carichi di lavoro**, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'ufficio.

Il Procuratore assicura l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato, la tempestività delle stesse, impartendo le necessarie direttive alla Segreteria e disponendo il ricorso ai tecnici informatici del CISIA per gli eventuali interventi sul Sistema Informativo della Cognizione Penale (SCIP).

Infine, cura e favorisce i rapporti dell'ufficio e dei magistrati con l'avvocatura, la cancelleria e le altre istituzioni o enti.



6.- I Sostituti Procuratore della Repubblica e l'assegnazione degli Affari Penali.

L'organico della Procura della Repubblica di Lamezia Terme prevede quattro Sostituti Procuratore ed il Procuratore della Repubblica.

Allo stato, ne risultano in servizio attivo cinque per le ragioni già esposte *sub* § 2:

- Dott. Salvatore M. Curcio, Procuratore della Repubblica;
- Dott. Santo Melidona, Sostituto Procuratore della Repubblica¹;
- Dott.ssa Emanuela Costa, Sostituto Procuratore della Repubblica;
- Dott.ssa Marta Agostini, Sostituto Procuratore della Repubblica;
- Dott.ssa Marica Brucci, Sostituto Procuratore della Repubblica;
- Dott. Giuseppe Falcone, Sostituto Procuratore della Repubblica.

Risultano confermate in tale sede le classificazioni dei reati per categorie omogenee, in linea con la suddivisione specialistica delle competenze all'interno dell'ufficio ed in consonanza con le dinamiche criminali del territorio.

SETTORE 1 - REATI CONTRO LA P.A.

Reati contro la P.A.: *Delitti dei PP.UU. contro la P.A.* (dall'art.314 all'alt 356 c.p., tranne gli artt. 316 bis e 316 ter, rientranti nel Settore Generico); *Reati in materia di pubblici appalti* (Legge n.ro 646/1982 e altre Leggi afferenti alla specifica materia); *Reati in materia elettorale e in materia di diritti politici* (art. 294 c.p.; d.P.R. n.ro 361/1957; d.P.R. n.ro 570/1960 ed altre Leggi in materia elettorale e sul finanziamento illecito ai partiti); *Reati di Truffa aggravata ex art 640, primo comma e cpv. n. (1), c.p.*; *Reati di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.*; *Reati Tributari connessi ad ipotesi delittuose di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.*; *Illeciti urbanistico-edilizi allorquando connessi ad ipotesi di delitti contro la P.A.* (abuso d'ufficio, corruzione ed altro).

SETTORE 2 - AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO

Reati ambientali previsti dal codice penale (dall'articolo 452-bis CP all'articolo 452-terdecies CP; articolo 434 CP con riferimento al cosiddetto disastro ambientale; articoli 659, secondo comma, 674, 733-bis, 734 CP); *Reati previsti dal Testo Unico dell'ambiente*; *Illeciti urbanistico-edilizi*

¹ Magistrato riassegnato alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme con funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, della legge 04/0571998, n.ro 133, in sovrannumero da riassorbire con le successive vacanze, giusta delibera del Consiglio superiore della magistratura di data 16 settembre 2020.



(fatta salva l'ipotesi di connessione con reati contro la P.A.): *Reati previsti dal Testo Unico dell'Edilizia* (d.p.r. num. 380/2001); *Reati previsti dal codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* (decreto legislativo num. 42/2004); *Reati previsti dal codice della navigazione* in materia di realizzazione di opere sul terreno demaniale e occupazione abusiva dello stesso; *Reati previsti dal Testo Unico dell'ambiente* (D.Lgs. n.ro 152/2006); *Reati afferenti al danneggiamento del patrimonio storico artistico nazionale* (articoli 639, secondo comma ultima parte, 733 C.P.; D.Lgs. n.ro 42/2004 Codice dei Beni culturali, articoli da 174 a 176 e 178).

SETTORE 3 - CRIMINALITA' ECONOMICA

Reati in materia societaria previsti dal codice civile (dall'art. 2621 all'art. 2622 C.C., dall'art. 2624 all'art. 2629 C.C., dall'art. 2632 all'art. 2637 C.C.); *Reati in materia fallimentare* (R.D. n.ro 267/1942 e succ. modif.); *Reati in materia bancaria e creditizia* (D. Lgs. n.ro 385/1993, dall'art. 130 all'art. 132, dall'art. 135 all'art. 137, art. 139, art. 141; Testo Unico in materia di Intermediazione Finanziaria, D.Lgs. n.ro 58/1998, dall'art. 167 all'art. 170-bis, dall'art. 172 all'art. 173-bis, art. 184, art. 185); *Reati tributari*, salvo che sussista l'ipotesi di connessione con il reato p. e p. all'art. 640-bis c.p. (D.Lgs. n.ro 74/2000 e succ. modif., dall'art. 2 all'art. 5, art. 8, dall'art. 10 all'art. 10-*quater*; altre Leggi in materia tributaria); *Reati in materia Doganale* (d.P.R.n.ro 633/1972; d.P.R. n.ro 43/1973, dall'art. 282 all'art. 291-*ter*, art. 292, T.U. in materia doganale); *Reati di Estorsione -tentata e consumata-* in pregiudizio di imprenditori ed operatori commerciali; *Reati di usura*; *Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (art. 603-bis c.p.); *Altri Reati di criminalità economica previsti dal codice penale* (articoli 512-bis, dall'art. 513 all'art. 513-bis, 648-bis, 648-*ter*, 648-*ter* 1 CP).

SETTORE 4 - FASCE DEBOLI

Reati in materia di violenza e abuso in danno di soggetti deboli c.d. "*Vittime vulnerabili*" (reati p. e p. agli artt. 387-bis, 388, secondo comma, 564, dall'art. 567 all'art. 568, 570, 570-bis, 571, 572, 573, 574, 574-bis, 578, 591, 593-bis, 593-*ter*, dall'art. 606 all'art. 609, 609-bis, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-bis, 643, 734-bis c.p.); *Reati ex L. n. 194 del 22 maggio 1978* (articoli 19 e 21); *Reati del T.U. sull'Immigrazione* (ad esclusione delle fattispecie di reato di competenza funzionale Distrettuale e di quelle di competenza del Giudice di Pace); *Reati ex Legge n.ro 75 del 20 febbraio 1958* (dall'art. 3 all'art. 4); più in generale, ogni altra fattispecie delittuosa perpetrata in danno di soggetti minori o che, quantunque maggiorenni, versino in condizioni di particolare



vulnerabilità ovvero ogni ipotesi di reato che, sulla base di specifici elementi indiziari, possa ragionevolmente progredire in taluna delle fattispecie di reato del settore.

SETTORE 5 - COLPA, PREVENZIONE, INFORTUNISTICA

Violazioni alla normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro e connessi reati di omicidio colposo, lesioni colpose, malattie professionali; Reati di lesioni colpose e omicidio colposo per colpa medica; Infortunistica stradale.

SETTORE 6 - GENERICO

Attiene a tutti gli altri reati non compresi nelle materie specialistiche e non altrimenti connessi ad esse, nella quale ultima ipotesi la competenza "assorbente" è della materia specialistica.

Il Procuratore procederà all'assegnazione degli affari secondo le seguenti indicazioni, di carattere per lo più automatico, pur con i necessari correttivi esplicitati.

Dopo l'assegnazione, il procedimento verrà immediatamente trasmesso al magistrato assegnatario, a cui spetterà il compito di completarne eventualmente l'iscrizione.

Ove il magistrato assegnatario non concordi con la qualificazione giuridica dei fatti, individuando, di contro, una delle materie assegnate ai settori specialistici, ritrasmetterà il procedimento al Procuratore per la valutazione dell'assegnazione al Settore specifico; se invece il procedimento non riguarda reati attribuibili ad un preciso settore di lavoro, lo manterrà a sé, informandone il Procuratore.

Gli elenchi mensili ex art. 107 disp. att. c.p.p. verranno trasmessi dall'Ufficio ricezione atti al magistrato individuato automaticamente. Il magistrato dovrà comunque esaminare ciascuna delle notizie contenute nell'elenco, ai fini dell'eventuale decisione di prosecuzione delle indagini, previa separazione dall'elenco delle notizie che appaiano suscettibili di sviluppi ulteriori o diversificati.

Nell'assegnazione degli affari si tiene conto, per come si espliciterà *infra*, della “**regola del precedente**” quale doveroso criterio che permette una più efficace gestione della vicenda ai fini delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e che, pertanto, costituisce valida ragione di deroga all'assegnazione automatica.

Nel caso in cui nella medesima notizia di reato siano prospettate ipotesi di reato generico ed ipotesi di reato appartenente ad un settore specifico, la designazione avverrà con preferenza in favore del Sostituto del competente settore specialistico, anche se punito con pena edittale meno grave.

Ad analoga conclusione nell'ipotesi di connessione di procedimenti diversi afferenti a materia specialistica e a reati di generica: anche in tal caso, la designazione avverrà con preferenza in favore



del Sostituto del competente settore specialistico, anche se il reato per cui si procede sia punito con pena edittale meno grave.

Ove nel corso delle indagini preliminari appaia la necessità dell'iscrizione di un ulteriore reato appartenente ad un Settore di cui non faccia parte il Sostituto titolare, questi dovrà avvertire il Procuratore; egli a sua volta, sentito il magistrato di riferimento del Settore, adotterà la soluzione più adeguata al caso concreto e maggiormente condivisa: ad esempio, lo stralcio del reato di Settore e la formazione di un separato fascicolo; la coassegnazione con altro Sostituto; la possibilità di derogare alla specializzazione e quindi di far proseguire le investigazioni al Sostituto non del Settore.

6.1- Le assegnazioni dei procedimenti per reati ricompresi nelle materie specialistiche attribuite ai singoli Sostituti, secondo la distribuzione operata nei criteri organizzativi e nei successivi provvedimenti, alla luce delle considerazioni sopra svolte e di **quanto concordato con i Magistrati dell'Ufficio** nel corso delle riunioni tenutesi in data 20 novembre 2020 e 01 febbraio 2021, vengono modificate nei seguenti termini:

- **SETTORE 1**-REATI CONTRO LA P.A.: *Dott. Santo Melidona*
- **SETTORE 2**-AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO: *Dott.ssa Marica Brucci*
- **SETTORE 3**-CRIMINALITA' ECONOMICA: *Dott. Giuseppe Falcone*
- **SETTORE 4**-FASCE DEBOLI: *Dott.ssa Marta Agostini - Dott.ssa Marica Brucci*
- **SETTORE 5**-COLPA, PREVENZIONE, INFORTUNISTICA: *Dott.ssa Emanuela Costa*

La previsione dell'assegnazione di due magistrati al Settore 4 "Fasce Deboli" è stata oggetto di comune accordo tra tutti i Magistrati dell'Ufficio, in ragione di un'attenta analisi dei flussi relativi alle sopravvenienze nel corso del triennio 2018-2020: stante l'elevato numero di procedimenti iscritti nel predetto arco temporale e la necessità di garantire una rapida ed efficace risposta dell'Ufficio a fronte di situazioni fortemente critiche, in uno con la novella legislativa introdotta con la legge 19 luglio 2019, num. 69 (c.d. "Codice rosso") che ha concentrato in modo estremo e sin dall'inizio l'intervento del pubblico ministero, si è univocamente convenuto di rafforzare tale Settore specialistico con un'ulteriore unità. La dott.ssa Marta Agostini, già assegnata in passato al predetto Settore e portatrice di esperienza professionale specifica, affiancherà la dott.ssa Marica Brucci: l'assegnazione degli affari penali a questo specifico Settore avverrà al SICP con procedure informatizzate automatiche ed in misura del 50% *pro-capite*.



Anche le restanti assegnazioni ai diversi Settori sono state oggetto di pianificazione concordata dai Magistrati dell'Ufficio, in ragione delle singole specializzazioni professionali dei Sostituti e delle esperienze maturate. In questa prospettiva, si è convenuto: che il dott. Santo Melidona, magistrato più anziano in servizio e con un'esperienza professionale di elevato livello, sia assegnato al Settore 1 afferente ai reati contro la pubblica amministrazione; che la dott.ssa Marica Brucci mantenga la competenza specialistica in materia di reati ambientali, del territorio e del paesaggio, attesa la specificità dell'esperienza in materia e gli ottimi risultati raggiunti; così come pure che il dott. Giuseppe Falcone mantenga la competenza specialistica in materia di *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro* (art. 603-bis c.p.), ove sono stati raggiunti significativi risultati investigativi e processuali, mediante inserimento di tale tipologia di reti nell'ambito della criminalità economica. Analogo discorso per il Settore 5, a cui risulta confermata l'assegnazione della dott.ssa Emanuela Costa, particolarmente esperta nelle investigazioni inerenti ai profili di colpa professionale e sanitaria in modo particolare.

6.2- Tutte le ulteriori ipotesi di reato, non ricomprese in alcuna delle materie specialistiche sopra indicate, rientrano, allo stato, nella **materia generica ad assegnazione automatica (SETTORE 6-Generico)**.

Tali fattispecie di reato saranno oggetto di assegnazione automatica fino a nuovo e diverso provvedimento, ai sensi dell'art. 8 della Circolare P. n. 20458 del 17/11/2017 (Delibera del Consiglio superiore della magistratura di data 16 novembre 2017 in materia di organizzazione degli Uffici di Procura) e succ. modif. apportate con delibera consiliare del 16/12/2020.

L'Ufficio Registrazione procede all'inserimento nel Registro Penale Informatico SICP ed all'assegnazione del fascicolo in automatico, tranne i casi di assegnazione in deroga per i quali l'inserimento del magistrato assegnatario avverrà manualmente. L'assegnazione del sistema informatico del fascicolo in automatico (c.d. "sorteggio alla cieca") prevede che la scelta del magistrato assegnatario sia operata direttamente dal sistema, secondo criteri di perequazione numerica che consentono (o dovrebbero consentire) un riequilibrio dei carichi di lavoro, almeno per tutti quei procedimenti che non rientrano nelle materie specialistiche e salvo i casi di assegnazione in deroga, nei termini che si specificheranno *infra*.

La sperimentazione seguita in questi anni ha dimostrato che gli incrementi di carico di ciascun Sostituto, dovuti alla materia specialistica, non altera gli equilibri sulla equa distribuzione degli affari, poiché, sul piano quantitativo, è prevista la compensazione del sistema informatico SICP con



l'assegnazione automatica, che privilegia il criterio numerico; sul piano qualitativo, si registra, nel breve periodo, una sostanziale parità di carico dei vari procedimenti di natura specialistica.

Resta salva la possibilità, in ragione di quanto previsto in tema di verifica periodica dei carichi di lavoro e di cui al punto **5.17**, di adottare gli opportuni provvedimenti per assicurarne il riequilibrio.

6.3- Le **misure di prevenzione**, personali e patrimoniali, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1°, lettere (c), (i), (i-bis) e (i-ter), D. Lgs. 06 settembre 2011, n.ro 159, per come novellato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161, rientranti nella competenza concorrente di quest'Ufficio, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del predetto T.U., continueranno ad essere oggetto di assegnazione automatica, previa la necessaria interlocuzione del Procuratore della Repubblica con il Procuratore Distrettuale Antimafia a cui verrà rimessa, in via preventiva, copia della proposta, al fine di assicurare un costante coordinamento e scambio informativo in materia (v. *Protocollo d'intesa stipulato in data 31 gennaio 2018*).

Rimane inteso che le misure di prevenzione che scaturiscano da procedimenti in atto o comunque già definite dal Sostituto, per esigenze di economicità ed efficienza, in sintonia con il criterio generale del "precedente", verranno assegnate al medesimo Sostituto che ha trattato o tratta il procedimento a cui le misure ineriscano.

Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero dinanzi al competente Tribunale Distrettuale delle Misure di Prevenzione di Catanzaro saranno esercitate dal magistrato assegnatario, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del predetto T.U., salvo diverso accordo con il Procuratore Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

Per dare un nuovo impulso al sistema delle Misure di prevenzione personali e reali, appare necessaria una rinnovata impostazione del lavoro, affidata alla responsabilità del Procuratore, adottando modalità con cui possa venire dato effettivo impulso all'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e dell'art. 12 *sexies* legge n.ro 356/1992 (ora, art. 240-bis c.p.) nella fase esecutiva, norme di primaria importanza nel generale sistema normativo di contrasto al crimine organizzato, particolarmente presente nel circondario di Lamezia Terme: a tal fine il Procuratore promuoverà riunioni informative ed operative con i Magistrati dell'ufficio e gli organismi di polizia giudiziaria, all'uopo sensibilizzandola sull'importanza della materia ed orientandone l'attività preliminare.



6.4- Le **assegnazioni in deroga** al sistema automatico, al di fuori delle fattispecie di seguito indicate, sono riservate al Procuratore della Repubblica, il quale può riservare a sé la trattazione di procedimenti o coassegnarsi con uno o più Sostituti, per come già espletato *sub* § 5.4 e 5.5.

L'assegnazione in deroga da parte del Procuratore è possibile in osservanza dei seguenti criteri:

- il fatto abbia cospicuo rilievo sociale od appaia particolarmente delicato anche in relazione alla natura del reato o ai soggetti coinvolti, sia come indagati che come parti offese;
- vi sia l'esigenza di assicurare uniformità di indirizzo, imposta dai contenuti del procedimento.

Al di fuori di tali situazioni sono escluse assegnazioni fuori dal sistema automatico, salvo le ulteriori ipotesi di seguito analizzate.

6.4.1- Assegnazione per "connessione" e "precedente". Sul punto, si richiama integralmente la modifica tabellare del 02/02/2017 prot. n.ro 299/2017, approvata dal Consiglio superiore della magistratura (Pratica n.ro 188/OP/2017): i procedimenti per i reati di cui agli artt. 367, 368, 372, 378, 379, 371-bis e 371-ter c.p., sono assegnati al pubblico ministero che ha curato le indagini preliminari in merito al fatto principale, cui i predetti reati sono connessi e comunque si colleghino, anche se i relativi procedimenti risultino definiti.

Analogamente per il nuovo delitto p. e p. all'art. 387-bis c.p. (*Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*), rientrante nella materia specialistica del Settore IV.

La considerazione delle ragioni di connessione o di collegamento va opportunamente bilanciata per i reati ordinari con un'adeguata valutazione della fase processuale in cui il precedente si trova e dunque dell'effettiva utilità, per l'Ufficio requirente, di far gestire il procedimento al magistrato che ha trattato il precedente: ciò al fine di evitare, ad esempio, che la posizione di un ladro seriale o di un truffatore seriale debba essere valutata sempre dal medesimo magistrato, anche dopo l'avvenuta definizione da parte sua delle indagini preliminari relative al precedente.

Qualora, per la pluralità dei fascicoli connessi o collegati o per altra ragione, possa prospettarsi l'attribuzione del procedimento o dei procedimenti a due o più Sostituti, l'assegnazione avverrà, qualora i medesimi non trovino una soluzione concordata, con l'intervento del Procuratore, il quale di regola designerà il magistrato titolare del procedimento cronologicamente iscritto per primo.

In ipotesi di connessione di procedimenti diversi afferenti l'uno a materia specialistica e l'altro a reati di generica, la designazione avverrà con preferenza in favore del Sostituto del competente settore specialistico, anche se il reato per cui si procede sia punito con pena edittale meno grave.



6.4.2- Assegnazione per stralcio. Il Sostituto che opera lo stralcio ne resterà automaticamente designato esclusivamente se lo stralcio riguardi i medesimi fatti di cui al procedimento principale (ad esempio, se lo stralcio viene eseguito per definire posizioni urgenti e comunque complete rispetto ad altre) oppure se il neo-procedimento incardinato con lo stralcio sia connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. ovvero collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo lettera (b), c.p.p.

6.4.3- Assegnazione ai magistrati di turno esterno. Relativamente al servizio di turno esterno dei Sostituti, si richiamano integralmente le modifiche al previgente piano organizzativo dell'ufficio del 02/02/2017, prot. n.ro 299/17, approvate dal Consiglio superiore della magistratura (pratica n.ro 188/OP 2017) che disciplinano compiutamente tutti gli aspetti relativi alla materia, fermo restando che per i fatti di particolare gravità il Sostituto Procuratore di turno dovrà tempestivamente mettersi in contatto con il Procuratore della Repubblica. Si rimanda al § 8.1.

6.4.4- Criteri di riassegnazione dei procedimenti in carico ai magistrati trasferiti ad altro ufficio. L'attuale disposizione contenuta nel richiamato Progetto Organizzativo, che già prevede la redistribuzione del ruolo del magistrato trasferito tra tutti i restanti magistrati salvo i casi di materia specialistica *“che verranno riassegnati al sostituto cui quella competenza verrà anche a titolo provvisorio”*, deve considerarsi riferita anche ai procedimenti penali i cui fascicoli non siano presenti materialmente in Procura (ad esempio, perché temporaneamente in carico al GIP).

Tali procedimenti, al momento della restituzione, saranno quindi riassegnati secondo un sistema di turnazione analogo a quello che prevede la distribuzione delle nuove notizie di reato *“in automatico”*, in modo equo tra i Sostituti, in ordine di anzianità (come già previsto dagli ordini di servizio dell'11.01.2016 e del 25.08.2016). Tale redistribuzione dovrà, comunque, tenere conto del numero di fascicoli di materia specialistica che verranno assegnati al Sostituto cui quella competenza verrà, anche a titolo provvisorio, attribuita, al quale dovrà essere assegnato un numero inferiore di procedimenti *“ordinari”*, in modo da ottenere una distribuzione equa, per numero, tra i singoli sostituti.

6.4.5- Assegnazione delle istanze di sospensione dei termini prevista all'art. 20, co. 7[^], Legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modif. dall'art. 2, primo comma lett. -d- n. (1), Legge 27 gennaio



2012, n. 3. Le istanze di sospensione dei termini di cui all'art. 20, co. 7[^], Legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modif. dall'art. 2, primo comma lett. -d- n. (1), Legge 27 gennaio 2012, n. 3, saranno assegnate al Procuratore della Repubblica per la loro delibazione e l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dei termini.

Il Procuratore della Repubblica, ricevuta l'istanza, richiederà a ciascun Sostituto Procuratore, titolare dei procedimenti interessati ed incardinati relativamente alla specifica vicenda, dettagliata relazione sui fatti-reato oggetto del procedimento, sullo stato del medesimo e sui provvedimenti terminativi adottati.

La predetta relazione dovrà essere trasmessa tempestivamente al Procuratore, affinché si provveda all'adozione dei provvedimenti di cui alla citata norma.

Resta salva la facoltà del Procuratore della Repubblica di delegare la delibazione dell'istanza e l'adozione del provvedimento di cui all'art. 20 della citata legge al Sostituto Procuratore della Repubblica assegnatario del relativo procedimento penale.

7.- Revoca, rinuncia, avocazione.

La **revoca dell'assegnazione** da parte del Procuratore può essere effettuata solo se sussista una divergenza insanabile fra il magistrato assegnatario del fascicolo ed il Procuratore sulle modalità di conduzione delle indagini e/o sulle determinazioni conclusive: salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3², della Circolare organizzativa, se nel corso delle attività di indagine relative ad un procedimento il magistrato non si attiene ai principi ed ai criteri definiti dal Procuratore, in via generale e/o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato assegnatario e il Procuratore della Repubblica un contrasto circa le relative modalità di applicazione, il Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato, sentito il magistrato, può revocare l'assegnazione del procedimento al quale si riferisce il contrasto.

Prima di procedere alla revoca, il Procuratore deve interpellare il magistrato assegnatario onde addivenire, per quanto possibile, a soluzioni condivise (*“Prima di procedere alla revoca, il Procuratore della Repubblica cura la massima interlocuzione possibile con il magistrato assegnatario, ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise”*).

² *Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.*



Il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato. Gli atti relativi alla revoca non andranno inseriti nel fascicolo processuale, ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui all'art. 15 della Risoluzione unitaria del C.S.M. del 16.11.2017 in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, da intendersi qui integralmente trascritte, costituendo parte integrale e sostanziale del presente documento.

La revoca può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito.

Successivamente il Procuratore, ove intenda designare un altro Sostituto in deroga ai criteri generali fissati nel progetto organizzativo, provvede con atto motivato; tuttavia, in caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, la titolarità dello stesso è mantenuta dall'originario assegnatario. Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato secondo le disposizioni del progetto organizzativo sulle assegnazioni.

Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 15 della Circolare organizzativa, il magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che - nei successivi cinque giorni - le trasmette, unitamente all'atto di revoca e ad eventuali proprie controdeduzioni, al C.S.M. affinché siano verificati la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione adottata. Il Procuratore della Repubblica trasmette in ogni caso il decreto con i relativi allegati al C.S.M. che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di trenta giorni.

Il Procuratore della Repubblica, qualora ritenga che la trasmissione degli atti al C.S.M. pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, provvede all'inoltro della documentazione, non appena tali esigenze siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento.

7.1- La **rinuncia all'assegnazione** da parte del magistrato assegnatario può essere effettuata nei casi in cui sussista una divergenza insanabile con il Procuratore sulle modalità di conduzione delle indagini e/o sulle determinazioni conclusive.

Gli atti relativi alla rinuncia non andranno inseriti nel fascicolo processuale ma in un fascicolo riservato custodito dalla segreteria amministrativa.

Si applicano tutte le altre disposizioni dell'art. 16 della Risoluzione unitaria del C.S.M. del 16.11.2017 in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, da intendersi qui integralmente trascritte, costituendo parte integrale e sostanziale del presente documento.



Il magistrato assegnatario, quando ritiene che il contrasto con il Procuratore della Repubblica non sia sanabile, può rinunciare all'assegnazione con provvedimento motivato, rimettendo il procedimento al Procuratore per l'eventuale nuova assegnazione, da effettuarsi secondo i criteri previsti dal progetto organizzativo per la distribuzione degli affari.

Tale facoltà è riconosciuta anche in caso di dissenso e contrasto non sanabile fra i coassegnatari.

Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in un fascicolo riservato presso la segreteria del Procuratore della Repubblica. Essi possono essere trasmessi, dal Procuratore o dal magistrato, al C.S.M. per la presa d'atto.

7.2- Con riferimento, infine, all'istituto della **avocazione** e con specifico riguardo alla previsione dell'art. 407 comma 3-*bis* c.p.p., va qui espressamente richiamata la risoluzione del C.S.M. prot. P 8767/2018 del 18.5.2018, in particolare a proposito dei nove casi di procedimenti non avocabili descritti alle pagg. 14 e 15 della risoluzione medesima (casi da intendersi per brevità qui trascritti). Va ancora rammentato che è imminente, da parte del Procuratore Generale, l'emanazione di un'apposita circolare, alla quale, non appena disponibile, verrà data ampia diffusione.

A decorrere dall'entrata in vigore della legge n.ro 103/2017:

- ciascun Sostituto Procuratore della Repubblica, operando congiuntamente con la propria Segreteria ed il personale amministrativo, curerà la regolare ed aggiornata tenuta dello scadenziario dei termini di indagine, avvalendosi della funzione ALLARMI del SICP;
- nei casi di interesse, provvederà a richiedere al Procuratore Generale della Repubblica l'ulteriore proroga, ai sensi del novellato art. 407 c.p.p.. In detta ipotesi, evidenzierà le investigazioni ancora da eseguire e tutti gli elementi conoscitivi utili sullo stato del procedimento. La richiesta di proroga verrà comunicata al Procuratore della Repubblica;
- comunicherà al Procuratore della Repubblica, con cadenza settimanale, l'elenco dei procedimenti penali scaduti, precisando, per ciascuno di essi, le ragioni che hanno determinato la scadenza del termine e le attività investigative da compiere. Comunicherà, altresì, se sia o meno decorso il termine di mesi tre, entro il quale determinarsi sulle modalità di conclusione delle indagini preliminari e quello, eventualmente richiesto ed assentito, in sede di proroga, dal Procuratore Generale della Repubblica. Analogamente, quanto ai procedimenti penale in ordine ai quali sia inutilmente decorso il termine di mesi tre dalla scadenza dei termini di cui all'art. 415-*bis* c.p.p.;



- la Segreteria formerà, ai fini della trasmissione alla Procura Generale della Repubblica, separati elenchi, in cui le segnalazioni ricevute dai magistrati saranno suddivise come di seguito:
 - procedimenti con termini di durata delle indagini preliminari scaduti, ai sensi dell'art. 127 Disp. Att. C.p.p.;
 - procedimenti con termine di tre mesi decorso rispetto al termine massimo di durata delle indagini preliminari ovvero rispetto ai termini di cui all'art. 415-*bis* c.p.p.;
 - procedimenti dei quali risulti decorso il termine di proroga di tre mesi concesso dal Procuratore Generale della Repubblica, ai sensi dell'art. 407 c.p.p.

8.- Durata del turno esterno e modalità di effettuazione (*modifiche al piano organizzativo dell'ufficio del 02/02/2017 prot n 299/17 approvate dal CSM, pratica n 188/OP 2017*).

La durata del turno è settimanale ed è fissata dalle ore 09:00 del giorno indicato nell'ordine di servizio (giovedì) e sino alla stessa ora dell'ultimo giorno indicato nell'ordine medesimo (giovedì). Il magistrato di turno esterno, durante l'effettuazione del servizio, dovrà essere presente in Procura negli orari d'ufficio sino al giorno di ultimazione del servizio compreso, al fine di procedere all'esaurimento degli adempimenti conseguenti alle attività incamerate sino alle ore 09:00 del giovedì "smontante".

Fermo restando l'utilizzo di eventuali dispositivi ed accorgimenti tecnici quali deviazioni di chiamata su apparato radiomobile cellulare nella personale disponibilità ovvero su utenza telefonica di rete fissa, il passaggio di consegne tra il magistrato di turno uscente ed il collega subentrante dovrà avvenire personalmente, evitando intermediazioni di sorta, tantomeno affidando l'apparato radiomobile cellulare dell'Ufficio, utilizzato per la reperibilità d'urgenza, ad Ufficiali ed Agenti della polizia giudiziaria ovvero al Personale amministrativo delle segreterie e dell'Ufficio in generale.

Nell'ipotesi in cui il magistrato subentrante nel turno di reperibilità non sia presente in ufficio all'atto delle consegne e salvo quanto si indicherà *infra* per le ipotesi di impedimento, il magistrato uscente provvederà a consegnare il telefono mobile del turno alla Segreteria del Procuratore Capo, dopo avere notiziato della circostanza il Procuratore. Il Procuratore della Repubblica impartirà le opportune ed urgenti disposizioni nell'immediatezza, onde assicurare la continuità del servizio.



Il Sostituto, qualora nei giorni in cui gli è stato assegnato un turno di reperibilità sopraggiungano altri impegni, anche personali, non rinviabili, potrà concordare uno scambio di turno con altro Sostituto, comunicandolo al Procuratore della Repubblica e, entro la fine del mese, all'addetto alla predisposizione del calendario; nel caso, invece, di impedimento improvviso e non prevedibile, previa comunicazione al Procuratore della Repubblica ed all'addetto alla predisposizione del calendario, gli incombeni inerenti al turno di reperibilità esterna saranno svolti dal Sostituto di turno esterno della settimana successiva, fermo restando il recupero della turnazione esterna a cessato impedimento da parte del magistrato sostituito.

8.1- Attività della reperibilità d'urgenza. Il magistrato di turno esterno, in via generale, è designato per tutte le attività urgenti previste e disciplinate dal codice, in riferimento alle notizie di reato conosciute nel corso del servizio di turnazione.

Il Sostituto Procuratore di turno è reperibile nell'arco delle 24 ore (dalle ore 9:00 del giovedì entrante alle ore 9:00 del giovedì successivo), anche attraverso un recapito telefonico mobile, per intervenire in ordine ad arresti, fermi di indiziato di delitto (inclusi i fermi con accompagnamento negli uffici di polizia giudiziaria per l'identificazione ex artt. 349 cpp ed 11 L. 18.5.1978, n.ro 191), nonché per omicidi e decessi.

A tal fine:

1- per gli arresti e fermi, il parametro di riferimento per la individuazione del Sostituto di turno e dell'assegnazione dei relativi procedimenti (anche ai fini della competenza a richiedere le convalide) è costituito dall'ora e dal giorno in cui gli arresti ed i fermi siano intervenuti (e non, invece, da quelli della redazione o della ricezione dei verbali e delle relative informative in Procura);

2- tutti i procedimenti trattati durante il turno esterno e relativi ad attività indifferibile ed urgente, per come esplicitata nel presente paragrafo, rimarranno assegnati al Sostituto di turno che provvederà agli adempimenti relativi all'iscrizione, alle richieste di convalida e ad ogni attività comunque urgente, in essa ricomprese le incombenze relative ai reati rientranti nel c.d. "Codice Rosso" -di competenza del Settore IV "Fasce Deboli"- tra le quali, la predisposizione di delega indagini urgente e l'eventuale assunzione ad informazioni della vittima (art. 362, comma 1-ter, c.p.p.). terminate le attività indifferibili ed urgenti connesse al turno di reperibilità esterna, il magistrato di turno provvederà a trasmettere direttamente al magistrato del Settore specialistico - previa assegnazione al SICP- i procedimenti relativi a reati rientranti nella competenza specialistica



affidata ai cinque Settori specializzati. I procedimenti penali per i quali particolari esigenze di complessità o connessione con precedenti indagini ne consiglino la trattazione ad opera di uno dei magistrati componenti i Settori specializzati, d'intesa con il Procuratore, saranno trasmessi al magistrato del Settore interessato: in tali casi, il Procuratore disporrà la conseguente assegnazione e, nell'eventualità, valuterà la coassegnazione al Sostituto di turno intervenuto. Qualora il magistrato del Settore specialistico -che abbia ricevuto un procedimento dal magistrato di turno- ritenga che lo stesso non rientri nella competenza specialistica, provvederà a rimettere gli atti al Procuratore della Repubblica per ogni valutazione e determinazione conseguente;

3- provvede ad informare immediatamente il Procuratore della Repubblica di ogni notizia acquisita durante lo svolgimento del turno che, per la presenza di particolari circostanze e condizioni, presenti aspetti di rilevanza sotto qualsiasi profilo;

4- nei casi in cui il fermo sia stato disposto da altro pubblico ministero dell'ufficio, ai sensi del co. 1 art. 384 cpp, la successiva procedura di convalida sarà comunque seguita dal magistrato procedente, indipendentemente dal giorno e dall'ora dell'esecuzione dell'ordine di fermo;

5- i fascicoli con detenuti che perverranno da altri Uffici Giudiziari e per i quali sia necessario procedere al rinnovo della misura ex art. 27 c.p.p., saranno di regola presi in esame dal Sostituto di turno esterno nel giorno dell'arrivo in Procura del procedimento. Egli provvederà, in ogni caso, in ordine alla eventuale richiesta di rinnovazione delle misure cautelari e, quindi, alla successiva definizione del procedimento, salvo si tratti di casi di particolare complessità di competenza di Settore specializzato nel qual caso il fascicolo sarà trasmesso al Procuratore, per le opportune valutazioni, anche in ordine alla possibile co-assegnazione;

6- per quanto concerne la trattazione dei fascicoli inerenti ad arrestati e fermati, la richiesta di convalida (al Gip o, in sede di direttissima contestuale, ex artt. 449 o 558 c.4 c.p.p.) dovrà essere curata con la dovuta attenzione: in particolare accertando, nei casi dubbi, la reale identità fisica del soggetto, anche disponendo analisi dattiloscopiche, onde evitare che sfugga l'esistenza di eventuali precedenti penali o anche solo di sentenze emesse in primo o secondo grado e comunque in modo da poter adeguatamente evidenziare al Giudice la sussistenza di esigenze che giustifichino una misura cautelare;

7- nei casi di omicidio volontario o di morte sospetta, il Sostituto, oltre ad impartire già per telefono le prime direttive, valuterà se recarsi sul luogo dei fatti per assicurare che nessuno degli adempimenti di rito venga trascurato.



I procedimenti per gli omicidi volontari saranno di norma assegnati al Sostituto di turno esterno che se ne è occupato o che ne è stato informato nella immediatezza dei fatti, con eventuale co-assegnazione a magistrato di settore specializzato, qualora l'omicidio sia riconducibile a materia di competenza di quest'ultimo e, comunque, sempre a seguito di valutazione del Procuratore della Repubblica.

Il Sostituto addetto al "Turno urgenze" sarà, inoltre, competente per le attività appresso indicate:

8- richieste urgenti presentate dalla P.G. (nell'orario di ufficio) di autorizzazione a perquisizione relativamente a notizie di reato non ancora registrate, di "Nulla Osta" alle espulsioni, di autorizzazione ad espianti di organi, di trasfusioni ematiche e di T.S.O. (richieste, queste ultime, che, pur se non di competenza dell'A.G., potranno essere prese in considerazione, anche ai fini di eventuali pareri richiesti, ove collegate a notizie di reato);

9- valutazione e trattazione di ulteriori richieste urgenti (pervenute nell'orario di ufficio) quali quelle di intercettazione (telefoniche, tra presenti, telematiche ecc.) e richieste di autorizzazione ad acquisizione dei tabulati di traffico telefonico/telematico per procedimenti da iscrivere; convalida di atti di iniziativa della P.G.. Nell'ipotesi in cui i termini per la convalida del sequestro siano scaduti, provvederà ad emettere il provvedimento di sequestro o di restituzione dei beni oggetto del provvedimento della polizia giudiziaria;

10- formulazione di pareri sulla libertà personale di indagati e imputati in caso di assenza o impedimento del magistrato titolare del procedimento cui l'istanza si riferisce;

11- adempimenti urgenti riguardanti fascicoli in caso di assenza o impedimento del magistrato titolare del procedimento.

In relazione a tutte queste attività, il criterio di riferimento per la individuazione del magistrato di turno urgenze competente è la data di ricezione in Procura degli atti relativi agli adempimenti predetti.

12- Nell'eventualità in cui le comunicazioni ricevute dalla Polizia Giudiziaria siano riferibili ad episodi relativamente ai quali sia ipotizzabile un'eventuale matrice o finalità 'ndranghetistica, informato preventivamente il Procuratore della Repubblica, il Sostituto Procuratore di turno prenderà contatti con il Sostituto di Area ovvero di turno della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, al fine di verificare quale sia l'Ufficio competente e, comunque, al fine di concordare le più opportune iniziative circa l'accesso sul luogo dell'episodio criminoso e le direttive urgenti da impartire alla Polizia Giudiziaria.



13- Le Segreterie potranno sottoporre all'esame del Sostituto di turno per la reperibilità esterna, in qualunque momento, ogni documento pervenuto, per il quale sorgano dubbi in ordine all'urgenza di trattazione e che non sia di pertinenza di un procedimento già pendente ed assegnato ad altro Sostituto effettivamente presente in servizio. Il Sostituto di turno per la reperibilità esterna, qualora ritenga che il documento sottoposto dalla Segreteria al suo esame non rientri tra gli atti urgenti, lo restituirà alla Segreteria per il successivo inoltro al Procuratore, annotando sullo stesso che non si tratta di atto urgente.

14- Esigenza di assoluto rilievo è che il Sostituto Procuratore della Repubblica che, durante lo svolgimento del turno urgente, riceva notizia di un reato grave o di particolare allarme sociale, ovvero per il quale si prospetti la necessità di urgenti scelte investigative o di acquisire dichiarazioni da soggetti indagati o arrestati, assuma direttamente e tempestivamente la direzione delle indagini, recandosi sul posto ovvero presso gli uffici della polizia giudiziaria procedente, dandone simultaneamente immediato avviso al Procuratore della Repubblica. Allo stesso avviso procederà ove sia stato informato di un accadimento criminoso che abbia richiesto l'intervento di magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia.

15- I fascicoli relativi a tali reati o comunque ad episodi criminosi per i quali il Sostituto Procuratore impartisca direttive con significativo impulso investigativo in occasione del turno urgente, rimarranno assegnati al medesimo che si assicurerà che l'organismo di polizia giudiziaria procedente depositi la prima, anche sommaria, informativa con la massima tempestività;

16- per quanto concerne la trattazione delle notizie di reato - di natura sia specialistica che generica - anche di provenienza da privato, nelle quali sia presente una richiesta di sequestro, di intercettazione telefonica, di perquisizione o di altra attività urgente, essa resta assegnata al Sostituto di turno limitatamente alla evasione dei profili d'urgenza. Completata l'attività urgente, il Sostituto di turno provvederà alla trasmissione del fascicolo al Procuratore per la rituale assegnazione secondo i normali criteri già definiti (automatica-specialistica-conessione a precedente). In ipotesi di assenza del Procuratore, il magistrato di turno esterno provvederà direttamente all'assegnazione del fascicolo.

8.2- Criteri di individuazione del magistrato di turno esterno. Fermo restando quanto già evidenziato in tema *sub 7.1*, al Sostituto di turno di reperibilità esterna sono trasmessi da parte della Segreteria della "Ricezione Atti" o delle singole Segreterie degli altri Sostituti o di qualunque altra Segreteria i seguenti atti:



- 1) comunicazioni di notizie di reato contenenti provvedimenti di arresto in flagranza;
- 2) comunicazioni di notizie di reato contenenti provvedimenti di fermo di iniziativa della polizia giudiziaria ovvero verbali di fermo eseguito per disposizione di P.M. di altra Procura o di altro Sostituto Procuratore dell'Ufficio, qualora questi non sia in servizio per qualunque causa;
- 3) comunicazioni di notizie di reato nuove contenenti richieste di perquisizione e/o di sequestro formulate dalla polizia giudiziaria;
- 4) comunicazioni di perquisizioni o sequestri eseguiti di iniziativa dalla polizia giudiziaria, per le quali è prevista la convalida da parte del magistrato di turno, anche nel caso in cui il termine sia scaduto;
- 5) comunicazioni di notizie di reato nuove contenenti richieste urgenti di intercettazione di conversazioni telefoniche e/o tra presenti e/o telematiche;
- 6) comunicazioni di notizie di reato nuove nelle quali la polizia giudiziaria chieda al P.M. l'emissione in genere di un provvedimento urgente di competenza di questi (di regola, la custodia cautelare o altra misura cautelare personale non sono da considerarsi provvedimenti urgenti);
- 7) comunicazioni di decessi da parte della polizia giudiziaria, sia nel caso in cui fin da subito vi sia indizio o sospetto di reato (omicidio doloso, omicidio preterintenzionale, omicidio come conseguenza di altro reato - tipico il caso di morte come conseguenza di consumo di sostanze stupefacenti - o omicidio colposo) sia nel caso in cui, al momento, non vi sia indizio o sospetto di reato (probabile suicidio o incidente o morte naturale);
- 8) richieste di autorizzazione al trapianto di organi da cadavere, a meno che non sia già aperto un procedimento penale e il Sostituto assegnatario sia presente;
- 9) procedimenti trasmessi da altre Procure in cui siano state emesse misure cautelari da parte di Giudice che si sia contestualmente dichiarato incompetente, ai sensi dell'art. 27 c.p.p.;
- 10) pareri in ordine ad istanze presentate da indagati nei cui confronti siano in esecuzione misure cautelari coercitive, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento;
- 11) richieste urgenti da parte della polizia giudiziaria di intercettazione di conversazioni e/ comunicazioni telefoniche, tra presenti ovvero telematiche, autorizzazioni da parte del GIP a procedere ad operazioni di intercettazione ovvero alla proroga di operazioni di intercettazione già in corso in procedimenti già pendenti, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento;



12) qualunque atto relativo ad altri incombenti per cui appaia urgente l'adempimento in procedimenti già pendenti, nel caso in cui non sia presente in ufficio per l'intera giornata il Sostituto assegnatario del procedimento.

Ai fini dell'individuazione del Sostituto competente:

- **per gli atti di cui ai punti 1) e 2)** rileva il giorno e l'ora di esecuzione dell'arresto o del fermo ovvero, in mancanza, l'indicazione del Sostituto contattato dalla polizia giudiziaria, risultante dalla CNR;
- **per gli atti di cui ai punti 3), 5), 6) e 7)** rileva il giorno e l'ora in cui quella risulta depositata presso la Segreteria della Procura ovvero, in mancanza, l'indicazione del Sostituto contattato dalla polizia giudiziaria, risultante dalla comunicazione;
- **per gli atti di cui al punto 4)**, se anticipati via fax, rileva la data e l'ora di trasmissione del fax, altrimenti rileva il giorno e l'ora in cui gli atti in originale risultano depositati presso la Segreteria della Procura;
- **per gli atti di cui ai punti 8), 9), 10), 11) e 12)**, rileva il giorno e l'ora in cui gli stessi risultano depositati o pervenuti presso la Segreteria della Procura.

9.- Le udienze penali, le impugnazioni ed il controllo sull'esito processuale delle indagini.

I turni di udienza vengono predisposti dal Procuratore mensilmente, tenendo conto, nella predisposizione del calendario, di particolari esigenze e/o impedimenti che ciascun Sostituto avrà cura di comunicare entro il giorno 15 del mese precedente a quello calendarizzato.

I Sostituti Procuratore della Repubblica eserciteranno le funzioni di P.M.:

- nelle udienze camerali dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale in sede, destinate all'assunzione anticipata della prova mediante incidente probatorio. In tali casi, le funzioni di pubblico ministero saranno esercitate dal Sostituto Procuratore della Repubblica titolare del relativo procedimento penale;
- nelle udienze camerali dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale in sede, per l'applicazione della pena concordata;
- nelle udienze preliminari dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare, anche in ipotesi di giudizio abbreviato;
- nella fase dibattimentale per le udienze dinanzi alla Corte d'Assise ed al Tribunale Collegiale; - nella fase dibattimentale, nelle udienze dinanzi al Tribunale monocratico, nel caso di udienze



relative a procedimenti provenienti da udienza preliminare;

- nella fase dibattimentale, nelle udienze dinanzi al Tribunale, in composizione monocratica ovvero collegiale, relative a **procedimenti personalizzati** (anche se le indagini preliminari siano state definite con citazione diretta): trattasi dei procedimenti che i Sostituti stessi ritengano di dover personalmente trattare anche in dibattimento (ad es., in quanto riguardanti indagini di particolare gravità o complessità, sia per numero e tipo di imputati e di imputazioni, sia per eventuali delicati profili sia di fatto che di diritto sostanziale e sia, infine - quale indice sintomatico ma non decisivo ai presenti fini - per la voluminosità degli atti). In vista delle conseguenti “udienze personalizzate”, l’annotazione della personalizzazione del futuro dibattimento dinanzi al Tribunale figurerà sul provvedimento definitorio della fase delle indagini preliminari e sulla copertina del fascicolo destinato al dibattimento (così da consentire al Tribunale una appropriata fissazione della data del medesimo).

Al fine di garantire il principio della continuità di trattazione tra la fase delle indagini preliminari e le fasi successive, il Procuratore della Repubblica opera ogni opportuno e preventivo raccordo con il Presidente del Tribunale.

Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'art. 36, comma 1, c.p.p. lettere a), b), d), e). Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

Per quanto attiene alla possibilità di delegare ai VPO le funzioni di P.M. in udienza, si osserva quanto segue.

Le funzioni di Pubblico Ministero non saranno delegate ai V.P.O. per le udienze preliminari, per quelle da celebrarsi con rito abbreviato (salvo i casi, in cui le funzioni saranno delegabili, di giudizio abbreviato richiesto ai sensi dell’art. 555 co. 2 c.p.p. dopo il decreto di citazione diretta a giudizio) e per le udienze dibattimentali monocratiche relative a reati per cui è prevista l’udienza preliminare, fatta eccezione per quanto previsto all’art. 30, comma ottavo, d. lgs. 116/2017 per il quale, nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall’ufficio di Procura prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 116/2017, non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, i divieti relativi alle attività delegabili di cui all’articolo 17, comma 3 dello stesso decreto che esclude dalle materie per le quali ai VPO può essere delegata la funzione di P.M., quelle relative ai procedimenti penali nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica che riguardano delitti di cui agli articoli



589 e 590 c.p., commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies c.p..

A tali udienze, pertanto, dovranno partecipare i Sostituti titolari dei procedimenti da trattare nelle udienze stesse.

Il magistrato del P.M. in udienza svolge le sue funzioni in autonomia, come previsto dalla legge, e può essere sostituito solo nei casi indicati dall'art. 12, terzo comma, della Risoluzione unitaria in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero, norma da intendersi qui integralmente trascritta.

Per garantire il controllo sull'esito processuale dei procedimenti è previsto uno "**statino d'udienza**" (sia per quelle GIP/GUP che per quelle monocratiche che per quelle collegiali che, infine, per quelle del Giudice di Pace) riportante il nome del PM titolare, il reato, la richiesta del PM - ovvero i motivi degli eventuali rinvii e gli adempimenti che dovranno essere curati dalla segreteria - ed infine la decisione.

Lo statino verrà quindi celermente inviato, a cura dell'ufficio dibattimento, per posta elettronica interna, a tutti i magistrati (togati e non), in modo che il PM titolare dell'indagine possa valutare l'esperibilità dell'eventuale impugnazione.

Ugualmente il PM d'udienza cura la compilazione della "nota d'udienza", riferibile ad ogni singolo procedimento e riportante quanto accaduto in udienza, gli adempimenti ancora da fare, i suggerimenti per il PM che sarà presente all'udienza successiva, ecc..

Gli statini d'udienza e la nota d'udienza debbono essere compilati chiaramente dal PM in ogni loro parte, con le informazioni necessarie per le determinazioni in tema d'impugnazioni.

In caso di difformità della decisione rispetto alle conclusioni del PM, il Magistrato d'udienza (togato od onorario) comunicherà al PM titolare le proprie valutazioni in merito all'eventuale impugnazione. Tale comunicazione, di carattere informale, potrà anche essere inviata via e-mail, e comunque verrà sempre inoltrata per conoscenza al Procuratore.

Ai sensi degli artt. 570, primo comma -primo periodo-, e 593-bis c.p.p. ed ai fini della corretta e puntuale applicazione delle nuove disposizioni in materia di impugnazione, il diritto di proporre impugnazione da parte del Procuratore della Repubblica e la correlativa facoltà di acquiescenza vengono attribuiti in via generale al magistrato togato titolare dell'indagine, salvo il caso che egli non sia più in servizio; vengono attribuiti, sempre in via generale, al magistrato togato che ha presentato le conclusioni, qualora il magistrato titolare dell'indagine non sia più in servizio ovvero qualora fra i due magistrati togati sia intercorso un accordo in tal senso; vengono riservati invece al



Procuratore della Repubblica qualora il titolare dell'indagine non sia più in servizio e le conclusioni siano state presentate da un Vice Procuratore onorario.

Qualora dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare, nonché al Tribunale, in composizione monocratica ovvero collegiale, determinati processi siano rinviati ad altra udienza straordinaria, non calendarizzata, il pubblico ministero d'udienza rappresenterà l'Ufficio anche all'udienza di rinvio. La predetta soluzione appare ispirata oltre che ad esigenze di tipo organizzativo, anche alla necessità di non disperdere le attività di studio e conoscenza dei fatti da parte del magistrato stesso, già chiamato alla trattazione del processo.

10.- Supplenze interne, sostituzioni ed astensioni.

In conformità alla circolare del CSM del 27.7.011, prot. n. 19197/2011, al fine di consentire ove necessario l'applicazione della assegnazione congiunta o della supplenza infradistrettuale, appare necessario disciplinare lo strumento della supplenza interna:

- qualora la necessità di sostituzione di un magistrato si verifichi in relazione al turno esterno o alla partecipazione ad una udienza già fissata, a causa di assoluto impedimento dell'originario designato, quest'ultimo potrà concordare uno scambio di turno con altro Sostituto, comunicandolo al Procuratore della Repubblica e, entro il 15 del mese precedente a quello calendarizzato, all'addetto alla predisposizione del calendario; in ipotesi, invece, di impedimento improvviso e non prevedibile, previa comunicazione al Procuratore della Repubblica ed all'addetto alla predisposizione del calendario, gli incombeni inerenti al turno di reperibilità esterna e l'eventuale partecipazione all'udienza, saranno svolti dal Sostituto di turno esterno nella settimana successiva, fermo restando il recupero della turnazione esterna -e dell'udienza- a cessato impedimento da parte del magistrato sostituito.
- qualora la necessità di sostituzione di un magistrato si verifichi in relazione ad un'udienza, si fa riferimento per tale incombenza al sostituto che risulti libero al momento; se più di un Sostituto risulti contemporaneamente libero, viene indicato quello che nel corso del mese in corso sia stato designato per un numero inferiore di udienze; ove anche questo criterio non sia sufficiente, si indica il Sostituto che non sia impegnato nel turno esterno:
- qualora la necessità di sostituzione di un magistrato insorga durante il periodo feriale, nel tempo in cui questi è designato per il turno esterno, e gli altri magistrati siano in congedo



ordinario, viene richiamato dalle ferie il Sostituto che risulti supplente così come previsto dal calendario delle ferie e dai turni esterni predisposti per il periodo estivo.

In caso di perdurante malattia o gravidanza di un magistrato dell'ufficio, si provvederà immediatamente a congelare le assegnazioni a detto magistrato. Per i procedimenti compresi nel ruolo del medesimo, si provvederà alla redistribuzione, in assegnazione automatica, dei fascicoli relativi a procedimenti con detenuti; di quelli dei quali risulti urgente la trattazione, in ragione della tutela di interessi di particolare rilievo e di fatti-reato di particolare allarme sociale; nonché, previo monitoraggio, di quelli in cui sia prossima la prescrizione, la scadenza dei termini delle indagini preliminari o da cui dipenda un procedimento disciplinare o di natura contabile nei confronti dell'indagato o imputato ovvero, ancora, che riguardino il Settore delle "Fasce Deboli", omicidi o lesioni colpose per colpa medica, infortuni sul lavoro, incidenti stradali.

In caso di trasferimento di un magistrato dell'ufficio, si provvederà alla distribuzione del relativo ruolo tra tutti i restanti magistrati, mentre i procedimenti della materia specialistica verranno riassegnati al Sostituto cui quella competenza verrà, anche a titolo provvisorio, attribuita.

Con provvedimento prot. n 718/13 del 29/04/2013 si provvedeva a disciplinare in ossequio alle risoluzioni del C.S.M, i criteri di astensione; tale principio viene confermato nel progetto organizzativo in essere.

In particolare nel caso di astensione di un magistrato dell'Ufficio subentrerà in sostituzione il primo Sostituto di turno designabile.

11.- Le misure organizzative per garantire il recupero delle energie lavorative.

In applicazione delle Circolari del Consiglio superiore della magistratura nn. P6262/2015 del 27.03.2015 e P7774/2016 del 21.04.2016, si dispone quanto segue.

I Sostituti devono sempre assicurare la loro presenza in Ufficio con assiduità e puntualità, tenendo conto del fatto che la giornata di sabato impone la presenza esclusivamente per assicurare i turni calendarizzati, le attività urgenti sopravvenute ed indifferibili e le eventuali udienze. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pronta reperibilità e di garanzia di poter raggiungere l'ufficio in tempi rapidi per lo svolgimento di attività lavorativa; solo in caso di collocamento in ferie nella giornata di sabato resta escluso anche l'obbligo di reperibilità.

La giornata di sabato deve essere necessariamente ed automaticamente compresa nel periodo di ferie (goduto sia in periodo feriale, sia al di fuori di questo periodo) solamente nel caso in cui il



periodo di ferie richiesto dal magistrato comprenda sia il venerdì antecedente, che il lunedì successivo, salvo che l'interessato, su sua espressa dichiarazione, garantisca in relazione al sabato intermedio la pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio. Il magistrato, quindi, non deve essere collocato necessariamente in ferie il sabato nel caso in cui le ferie da lui richieste comprendano solo il venerdì antecedente o solo il lunedì successivo al sabato in questione. Tuttavia il magistrato, ove non abbia fissato udienza o sia di turno ovvero debba attendere ad attività urgenti sopravvenute ed indifferibili che impongano la sua presenza, può svolgere la propria attività anche fuori dall'ufficio (**Circolare CSM 6262 del 25.3.2015 e Circolare CSM 7774 del 20.4.2016**).

Resta fermo, comunque, l'obbligo per il magistrato non presente in ufficio di porsi in condizione di essere prontamente reperito, in vista di una eventuale prestazione lavorativa da svolgersi in ufficio, dovendo essere in grado di raggiungerlo in tempi ragionevoli (Circolare CSM P6019 del 13 luglio 1984 e risposta a quesito 2.4.03).

Pertanto il magistrato che voglia essere esentato anche dall'obbligo di pronta reperibilità (e più in generale, di lavoro seppur non in ufficio) nella giornata di sabato, dovrà necessariamente richiedere ed ottenere un giorno di ferie per quella giornata.

Nel caso in cui il magistrato sia in ferie in periodo che comprende il venerdì precedente ed il lunedì successivo, lo stesso dovrà essere messo in congedo anche nella giornata di sabato (seppur non richiesta), salvo il caso in cui nel sabato intermedio lo stesso garantisca, su sua espressa dichiarazione, la pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio.

Analogo obbligo di collocamento in congedo per la giornata di sabato non sussisterà, invece, nel caso in cui il magistrato sia in ferie il solo venerdì precedente o il solo lunedì successivo (circolare CSM 7774 del 20.4.2016).

Considerando che i turni di reperibilità esterna sono cronologicamente cadenzati (giovedì- giovedì) e che il turno si esaurisce alle ore 9 del mattino, il Sostituto che ha completato il periodo dovrà godere di adeguato riposo, di regola, nella giornata immediatamente successiva a quella di fine turno (e precisamente il venerdì) e pertanto, salvo casi eccezionali, non dovrà mai essere assegnato in questa giornata ad udienze o ad incumbenti vari.

Nei casi in cui ciò sia impossibile a causa degli impegni già assegnati al magistrato, il giorno di riposo dovrà essere individuato nella giornata del sabato successivo, concordandola con il Procuratore della Repubblica, al fine di poter salvaguardare e garantire anche le complessive esigenze dell'Ufficio e degli altri magistrati in servizio (vedi Circolare P7774 del 21.04.2016).



La fruizione della giornata di riposo compensativo verrà comunicata dal magistrato interessato al Procuratore della Repubblica.

12.- L'Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica. L'articolazione della Sezione Definizione Affari Semplici (D.A.S.).

Il d.lgs. n. 116 del 13.07.2017 ha realizzato una riforma organica della magistratura onoraria in attuazione della legge delega n. 57 del 2016 che ha fissato i criteri direttivi per il complessivo riordino della materia con la predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudice di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, la rimodulazione delle funzioni, la temporaneità dell'incarico, elemento costituzionalmente necessario in ragione della natura onoraria dell'ufficio³, l'obbligo per i magistrati onorari di attenersi alle direttive concordate con il magistrato professionale, l'articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell'onorarietà dell'incarico.

A tali previsioni si accompagnava l'individuazione di un regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma apportata con i provvedimenti delegati, cui seguiva il d.lgs. n. 92 del 2016, che ha previsto, oltre alla nuova composizione della sezione autonoma per il magistrati onorari del consiglio giudiziario, il mantenimento in servizio dei magistrati onorari che esercitavano le funzioni alla data di entrata in vigore del decreto stesso, all'esito della procedura di conferma, con la durata quadriennale, dell'incarico del magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto.

A seguito, quindi, della riforma organica della magistratura onoraria realizzato dal d.lgs. n. 116 del 13.07.2017, vi è l'esigenza di integrare il progetto organizzativo dell'Ufficio con riferimento ai Vice Procuratori Onorari adeguandolo alle nuove disposizioni (quelle entrate in vigore già il 15.8.2017), nella consapevolezza dell'importanza del contributo offerto dalla magistratura onoraria al quotidiano e comune impegno per l'amministrazione della giustizia.

Le disposizioni che assumono particolare rilievo ai fini specifici del presente provvedimento sono:

- quelle che prevedono la costituzione **dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica**, che secondo le disposizioni del d.lgv. 116/2017 (conformemente a quanto previsto dall'art. 2 c. 2 legge delega 57/2016) si avvale dei VPO, del personale di segreteria, di coloro che

³ Corte Cost. n. 103 del 1998



svolgono gli stage presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 ovvero la formazione professionale dei laureati ex art. 37 c. 5 del d.l. n. 98 del 2011 (artt. 2 e 15 d.lgs. n. 116/2017⁴);
- quelle che disciplinano le funzioni e compiti dei vice procuratori onorari, e l'attività delegabili (artt. 16 e 17 d.lgs. n. 116/2017⁵);

⁴ **Art. 2 Istituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica.** 1. Sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica». 2. L'ufficio di cui al comma 1 si avvale, secondo le determinazioni organizzative del procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.;

art. 15 Organizzazione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. 1. Il procuratore della Repubblica coordina l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i vice procuratori onorari, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari. 2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il procuratore della Repubblica può avvalersi dell'ausilio di uno o più magistrati professionali, attribuendo loro il compito di vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari nelle materie delegate, nonché di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette. 3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della giustizia mette a disposizione i programmi informatici necessari affinché la distribuzione del lavoro di cui al comma 1 sia compiuta mediante ricorso a procedure automatiche. I programmi informatici assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.

⁵ **Art. 16 Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari** 1. Il vice procuratore onorario inserito nella struttura organizzativa di cui all'articolo 2: a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; b) svolge le attività e adotta i provvedimenti a lui delegati secondo quanto previsto dall'articolo 17. 2. L'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa di cui all'articolo 2 ha luogo con provvedimento del procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario. 3. Nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico i vice procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività previste dal comma 1, lettera a).

Art. 17 Attività delegabili ai vice procuratori onorari 1. Nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal vice procuratore onorario: a) nell'udienza dibattimentale; b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice. 2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. 3. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies del codice penale, il vice procuratore onorario può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di pubblico ministero: a) nell'udienza dibattimentale; b) nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale; c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale; d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. 4. Il vice procuratore onorario delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558 del codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale. 5. Il vice procuratore onorario, nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, può redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata. 6. Il vice procuratore onorario si attiene nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate alle direttive periodiche menzionate



- quelle che attengono alla disciplina transitoria dei VPO in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgv. 116/2017 (art. 30 c. 8, art. 31 c. 5 e art. 31 c.1 e c. 8 d.lgv. 116/2017⁶).

Il nuovo quadro normativo implica anche la rimodulazione dei provvedimenti afferenti ai compiti dei vice procuratori onorari in servizio presso questa Procura, con la predisposizione del nuovo Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.

Resta salva, comunque, la necessità di successive specificazioni e aggiornamenti, anche all'esito della verifica circa il concreto apporto fornito all'ufficio dai VPO in servizio con la nuova rimodulazione organizzativa, dovendo valorizzare l'opportunità di utilizzare nella misura più ampia possibile la preziosa "risorsa" dei Vice Procuratori Onorari, ausilio indispensabile per la funzionalità della Procura della Repubblica, anche per non impegnare in ulteriori attività i PM togati oberati di un carico di lavoro rilevante.

I Vice Procuratori onorari in servizio presso questa Procura della Repubblica sono attualmente nel numero di sei.

Cinque dei sei Vice Procuratori Onorari erano già in servizio al momento dell'entrata in vigore della novella legislativa, mentre il sesto, dott.ssa Adelaide Arcuri, è stata nominata con decreto ministeriale del 21.7.2017 ed ha preso servizio in data 31 luglio 2017.

Tale precisazione è necessaria con riguardo alle disposizioni del d.lgs. 116/2017 che introducono la disciplina transitoria.

all'articolo 15, comma 2, e puo' chiedere che l'attivita' e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformita'. 7. Il procuratore della Repubblica, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega conferita al vice procuratore onorario.

⁶ **Art. 30 Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio ...** 8. *Nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di procura prima dell'entrata in vigore del presente decreto non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti relativi alle attivita' delegabili di cui all'articolo 17, comma 3.*

Art. 31 Indennita' spettante ai magistrati onorari in servizio ... 5. *In conseguenza di quanto disposto dal comma 1 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta data.*

Art. 32 Disposizioni transitorie e abrogazioni 1. *Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3. ...omissis....* 8. *L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha durata quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.*



L'art. 32 c. 1 del d.lgs. n. 116 del 2017, infatti, prevede : *“Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. E' in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall'articolo 31, commi 2 e 3”*.

Lo stesso articolo 32 al comma 8 prevede, peraltro, che: *“L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha durata quadriennale con decorrenza dalla nomina. La nomina e il tirocinio dei magistrati onorari di cui al presente comma sono regolati dalle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto”*.

In conseguenza di tali previsioni normative, dunque, deve rilevarsi che per i magistrati onorari nominati prima della entrata in vigore del d.lgv. 116/2017 (il 15 agosto 2017), e successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, il quadriennio di durata dell'incarico scadrà il 21.7.2021, e il tirocinio è regolato dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo, contenute nella circolare del Consiglio Superiore della Magistratura prot. P-792/2016 del 19.01.2016 che all'art. 8 c. 1⁷.

Deve, ancora, rilevarsi che ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgv. 116/2017 si applicano per quattro anni decorrenti da tale data le disposizioni dei primi nove capi solo per quanto non previsto dal capo XI che li riguarda direttamente, mentre decorsi i quattro anni si applicano tutte le disposizioni da esso previste, venendo pertanto meno l'efficacia delle disposizioni del capo XI.

Per quello che rileva ai fini del presente documento, si ricorda in particolare l'art. 30, c. 8, per il quale nei procedimenti relativi a notizie di reato acquisite dall'ufficio di Procura prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 116/2017 non si applicano, relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, i divieti relativi alle attività delegabili di cui all'articolo 17, comma 3 dello stesso decreto che esclude dalle materie per le

⁷ *“Al fine di consentire ai vice procuratori onorari di nuova nomina una indispensabile formazione professionale, la Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture territoriali della formazione distrettuale, sentiti i Procuratori della Repubblica, cureranno che costoro, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di tre mesi anteriormente all'assunzione delle funzioni giudiziarie. I Consigli giudiziari, d'intesa con le strutture di formazione distrettuale, individueranno per ciascun settore un magistrato di riferimento...”*



quali ai VPO può essere delegata la funzione di P.M., quelle relative ai procedimenti penali nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica che riguardano delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p., commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies c.p..

Si richiama, altresì, la disposizione di cui all'art. 31, c. 5, D.lgs. n. 116/2017 per la quale *“le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, si applicano ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla predetta data”*, sicché ai predetti magistrati onorari non si applica prima di tale decorrenza la disposizione per la quale *“... a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”* (art. 1, c. 3 secondo e terzo periodo).

Per quello che rileva ai fini del presente documento, ancora, tra le norme del d.lgs. 116/2017, che trovano immediata applicazione, si richiama l'art. 16, c. 3, che dispone come nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico, i vice procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività previste dal comma 1 lett. a) del predetto articolo 16 (per il quale il VPO *“coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti”*), mentre per il medesimo periodo non possono svolgere le attività previste dalla lettera b) del medesimo comma 1 dell'art. 16, che rimanda allo svolgimento delle attività e all'adozione dei provvedimenti delegabili al VPO ai sensi dell'art. 17 del d.lgv. 116/2017.

In particolare l'art. 17 del d.lgv. 116/2017 riguarda lo svolgimento da parte del VPO, su delega del Procuratore della Repubblica, delle funzioni di P.M.:

- a) nei procedimenti davanti al giudice di pace
 - nell'udienza dibattimentale,
 - per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,



- nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 c.p.p., e nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, c.p.p.,
- b) nei procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica (con i limiti di cui all'art. 17 c. 3 d.lgv. 116/2017 e le precisazioni di cui all'art. 30 c. 8 del medesimo decreto sopra richiamato),
 - nell'udienza dibattimentale
 - nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'art. 558 c.p.p.,
 - per la richiesta di emissione di decreto penale di condanna,
 - nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 c.p.p.,
- c) nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, del c.p.p., per la redazione e proposta della richiesta di archiviazione, nonché per lo svolgimento di compiti e attività, anche di indagine.

La disposizione dell'art. 16, c. 3, d.lgs. 116/2017 si ritiene applicabile ai VPO nominati con decreto ministeriale del 21.7.2017, i quali, dunque, nel corso del primo anno, sotto la direzione del magistrato professionale da lui coadiuvato, attendono alle ordinarie attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria (studio dei fascicoli, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, predisposizione delle minute dei provvedimenti - art. 16, comma 1 lett. -a-).

Sulla base delle premesse che precedono, si fissano i criteri organizzativi di seguito esposti.

12.1- In conformità con la disposizione dell'art. 2 del d.lgs. n. 116 del 2017, è stato istituito, presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme, l'**Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica**.

In continuità con quanto previsto dal pregresso progetto organizzativo dell'Ufficio, si designa quale **magistrato coordinatore dei V.P.O.**, anche per le attività in udienza dibattimentale e per la Definizione degli Affari Semplici (D.A.S.), la dott.ssa Marta Agostini, Sostituto Procuratore della Repubblica, alla quale è attribuito il compito di curare la predisposizione dei turni di servizio dei V.P.O. in relazione agli affari da questi trattati e del calendario delle relative udienze, vigilare sull'attività dei vice procuratori onorari nelle materie delegate, nonché di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative che emergono anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette.

Il magistrato coordinatore si rapporterà con il Procuratore della Repubblica cui è riservato il più generale controllo sull'Ufficio di collaborazione.



L'ufficio è composto:

- dai sei VV.PP.OO. in servizio presso la Procura;
- da coloro che svolgono gli stage presso gli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 conv. con l. n. 98 del 2013⁸, se presenti e secondo gli specifici provvedimenti di assegnazione;
- da coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati ex art. 37 c. 5 del d.l. n. 98 del 2011 conv. dalla l. n. 111 del 2011⁹, se presenti e secondo gli specifici provvedimenti di assegnazione;

⁸ **Art. 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari)** 1. I laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, ((possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.)) omissis... 3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. ...omissis... 4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività. Il magistrato non può rendersi affidatario di più di due ammessi. o. ...omissis... 5. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura. ...omissis... 6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. 7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. ...omissis... 9. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario. ...omissis... 17. Al fine di favorire l'accesso allo stage e' in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo. 18. I capi degli uffici giudiziari di cui al presente articolo quando stipulano le convenzioni previste dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, devono tenere conto delle domande presentate dai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1...?

⁹ **Art. 37 Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie:** ...omissis... 4. In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di



- dal personale amministrativo e delle aliquote di polizia giudiziaria secondo gli specifici provvedimenti di assegnazione.

I VPO attualmente in servizio sono:

1. - Dott. Vincenzo Cardamone;
2. - Dott.ssa Mattea Rosaria La Monica;
3. - Dott.ssa Carmen Maria Teresa Ruberto;
4. - Dott.ssa Gisella Orlando;
5. - Dott.ssa Stefania Fazio.
6. - Dott.ssa Adelaide Arcuri.

12.2- Criteri generali per la collaborazione dei VPO. Il numero di VPO in servizio comporta che debbano essere individuati dei criteri di utilizzo dell'attività degli stessi funzionali all'attività della Procura.

La necessità di consentire ai PM togati lo svolgimento dei gravosi compiti in materia di attività d'indagine e delle udienze dibattimentali collegiali e Gup impone il massimo utilizzo dei VPO secondo i criteri di seguito stabilito.

La collaborazione dei VPO è richiesta in modo tale da consentire il loro massimo impegno, pur nel rispetto del principio dell'attività autonoma di cui all'art. 3 d.lgs. n. 116/2017, al fine di assicurare:

- la collaborazione con i magistrati professionali per le attività consentite;
- lo svolgimento dei compiti per i procedimenti di competenza del Giudice di Pace;
- la partecipazione alle udienze innanzi al Giudice di Pace e al Tribunale monocratico.

presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. E' in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori.



12.2.1- Attività dei VPO di ausilio alle funzioni svolte dai magistrati professionali e attività delegabile. Tutti i Vice Procuratori Onorari in servizio coadiuvano il magistrato professionale al quale sono rispettivamente affiancati e, conformemente alle direttive generali e a quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso), compiono tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti che verranno, in ogni caso, sottoscritti dal magistrato assegnatario.

Per un efficace ed efficiente svolgimento delle attività demandate ai Vice Procuratori Onorari appare proficua l'instaurazione di rapporti fiduciosi e dialettici tra i Vice Procuratori Ordinari ed i Magistrati togati titolari dei procedimenti e tale esigenza può essere adeguatamente ovviata tramite l'abbinamento di ciascun V.P.O. ad uno dei magistrati togati assegnati ai settori della Procura Ordinaria, così da creare una relazione stabile e continuativa con i Magistrati professionali assegnati al relativo settore.

Per la concreta organizzazione dell'attività di ausilio alle funzioni svolte dai magistrati professionali, i Vice Procuratori Onorari sono abbinati ai Sostituti Procuratore, secondo lo schema che verrà fissato con separato provvedimento, emanato dal Procuratore della Repubblica su proposta del coordinatore dell'Ufficio, in attuazione del presente documento, sebbene suscettibile di variazioni anche all'esito delle verifiche periodiche circa la corrispondenza alle esigenze di funzionalità, efficacia ed efficienza dell'attività della Procura e ciò anche in sede di riunione periodica trimestrale prevista dall'art. 22 d.lgv. 116/2017. I Vice Procuratori Onorari, svolgeranno le attività ed adotteranno i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere loro delegati secondo le disposizioni di seguito indicate.

Il VPO, conformemente alle direttive generali e a quelle relative al singolo procedimento tracciate dal titolare dello stesso, può essere fornire ausilio al magistrato:

(1) nei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 550, comma 1, c.p.p.,



- a) **svolgendo compiti e attività anche di indagine** in relazione alle quali si esprimono (in via generale e salve ulteriori specificazioni da parte dei Sostituti assegnatari del procedimenti) le seguenti direttive:
- I. i procedimenti dovranno essere tendenzialmente definiti allo stato degli atti con citazione a giudizio o richiesta di archiviazione;
 - II. le deleghe più semplici quali ad es. quelle riguardanti la esatta identificazione dell'indagato o della persona offesa dovranno essere indirizzate alla Polizia Giudiziaria procedente con eventuale facoltà di subdelega per i reparti territoriali;
 - III. solo in via eccezionale potranno essere conferite deleghe di indagine più complesse da indirizzare alla sezione di P.G. con eventuale facoltà di subdelega per i reparti territoriali, previa sottoscrizione del sostituto di riferimento;
 - IV. ogni iniziativa (acquisizione di tabulati, conferimento di semplici consulenze) che comporti spese dovrà sempre esser sottoscritta dal Sostituto di riferimento.

b) **Redigendo la richiesta di archiviazione.**

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) sopra indicate, il VPO sottoporrà il provvedimento al Sostituto Procuratore di riferimento per la verifica del rispetto delle direttive impartite e la sottoscrizione.

(2) nei procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies del codice penale (tranne che per questi reati si tratti di notizie di reato acquisite dall'ufficio di Procura prima dell'entrata in vigore del decreto lgs. 116/2017 e relativamente ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo).

Il VPO sottoporrà il provvedimento al sostituto procuratore di riferimento per la verifica del rispetto delle direttive impartite e la sottoscrizione.

Per i procedimenti sopra indicati, analogamente il VPO richiederà la sottoscrizione al Magistrato professionale ove abbia concluso per la citazione a giudizio.

Il Vice Procuratore Onorario si attiene nello svolgimento delle attività alle direttive generali ed a quelle relative al singolo procedimento (tracciate dal titolare dello stesso) e può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del



procedimento se ritiene che non ricorrano nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità.

12.2.2- Attività relativa ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace iscritti a mod. 21-bis. Con i criteri generali sopra precisati, a proposito dell'attività di ausilio alle attività dei magistrati professionali, i VPO affiancati ai magistrati professionali, per come individuati con separato provvedimento, svolgono i loro compiti anche con riguardo ai procedimenti per i reati di competenza del Giudice di pace.

Deve rilevarsi come, alla stregua del dettato normativo che individua con precisione tutte le attività che possono essere concretamente compiute, in fase investigativa, nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace¹⁰, possa ritenersi consentita la delega diretta dell'intera attività relativa al procedimento penale, senza necessità di assegnazione dello stesso al P.M. professionale.

Poiché, peraltro, la delega dell'intero procedimento, rientra nella facoltà (organizzativa) del Procuratore della Repubblica, deve ritenersi che, forme di "vigilanza" possano prevedersi nell'ambito dei criteri organizzativi¹¹. Proprio in ragione di ciò, in questa fase, si ritiene di dovere confermare la previsione circa l'assegnazione del fascicolo al magistrato professionale secondo i criteri stabiliti nel vigente progetto organizzativo, con forme di vigilanza di quest'ultimo sugli atti definitivi e sulle attività investigative significative.

In particolare il Sostituto Procuratore, titolare del procedimento di competenza del Giudice di pace, assegnatogli secondo i criteri stabiliti nel vigente progetto organizzativo, ne co-delega la trattazione e la definizione al Vice Procuratore Onorario affiancato al medesimo.

Le deleghe saranno conferite con modalità trasparente e paritaria, sulla base di criteri automatici.

Ove il fascicolo rivesta eccezionale delicatezza (per i soggetti coinvolti o per la particolare risonanza mediatica del procedimento o per la gravità della lesione ai beni giuridici), al momento dell'iscrizione verrà inserita da parte del magistrato professionale, nel provvedimento di iscrizione, l'obbligo per il VPO di riferire al coordinatore dell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica.

Anche in assenza di indicazioni nel provvedimento di iscrizione, è fatto comunque obbligo al VPO di riferire al coordinatore dell'Ufficio in merito ad ogni procedimento che rivesta, *ab origine* o per fatti sopravvenuti, le caratteristiche di eccezionale delicatezza innanzi indicate.

¹⁰ v. art. 17 c. 1 e 2 d.lgv. 116/2017

¹¹ v. artt. 15 comma 2, 17 commi 6 e 7, d.lgs. n. 116/2017



Sono, peraltro, sottoposti al “Visto” del magistrato professionale assegnatario del procedimento, gli atti di indagine che assumano particolare rilevanza e quelli che comportano spese per l’Erario, così come dovranno sempre essere concordate con il magistrato professionale e da questo sottoscritti, gli atti che presentano profili di invasività nella sfera personale del destinatario.

Il VPO delegato adotterà tutti gli atti propedeutici e necessari per l’adempimento di quanto previsto dagli artt. 15 e 25 del d.lgs. n. 274/2000.

A titolo esemplificativo:

a) procede alla delega:

- per l’esatta identificazione dell’indagato/i e/o della persona/e offesa/e, per elezione domicilio dell’indagato/i;
- alla polizia giudiziaria, se assolutamente indispensabili, per le determinazioni da assumere, che sottoporrà al visto del Magistrato professionale assegnatario;

b) procede alla modifiche o integrazioni delle iscrizioni (modifica del titolo del reato, iscrizione di nuovi reati e/o indagati o parti offese); iscrizione al mod. 21 bis del procedimento iscritto al mod. 44; eventuali riunioni o separazioni; iscrizione di reati di competenza del giudice monocratico, con conseguente “passaggio” nel registro mod. 21;

c) redige e sottoscrive i provvedimenti conclusivi: richiesta di archiviazione; predisposizione del decreto che dispone il giudizio, compilato in ogni parte secondo le ordinarie modalità e adempimenti esecutivi (richiesta data, lista testi, sottoscrizioni, ecc.); successiva firma del decreto una volta ottenuta la data di udienza.

Per la gestione dei procedimenti i VPO si atterranno alle direttive generali e a quelle relative al singolo procedimento tracciate dal magistrato assegnatario dello stesso, al quale verranno sottoposti per la sottoscrizione e il “visto”, le deleghe complesse, come indicate alla lett. a), e gli atti sopra indicati alle lettere b) e c).

12.2.3- Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p. Per quanto riguarda la possibilità per il VPO di esprimere il consenso alla definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., ciò è possibile:

- (a) di regola, solo per i procedimenti relativi ai reati per i quali l’azione penale è esercitata per reati di competenza del Giudice di Pace ovvero con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 550 c.p.p.);
- (b) in caso di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale, per i procedimenti



relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);

- (c) in caso di giudizio direttissimo, per ogni ipotesi di reato di competenza del Tribunale in composizione monocratica, nei casi di reati ordinariamente azionabili con decreto di citazione diretta a giudizio (ossia quelli indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 550 c.p.p.);

In ogni altra ipotesi (es. reato per il quale è prevista l'udienza preliminare e che non abbia dato luogo a giudizio direttissimo), il VPO d'udienza disporrà la trasmissione della richiesta di applicazione della pena al magistrato professionale assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie considerazioni, rimettendo al titolare del procedimento la manifestazione del consenso al patteggiamento.

Nell'udienza conseguente alla richiesta di applicazione della pena, il VPO potrà presenziare, riportandosi al consenso già manifestato dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

Anche nei casi sopra indicati, i VPO si atterranno alle direttive generali e a quelle riguardanti il singolo fascicolo, individuate dal magistrato professionale assegnatario del procedimento.

12.2.4- La Sezione Definizione Affari Semplici (D.A.S.)

Con i criteri sopra precisati a proposito dell'attività di ausilio alle attività dei magistrati professionali i VPO, assegnati allo specifico settore e individuati con separato provvedimento, emanato dal Procuratore della Repubblica Aggiunto coordinatore dell'Ufficio, in attuazione del presente documento, svolgono le relative funzioni anche per la trattazione dei procedimenti assegnati all'Ufficio Definizioni Affari Semplici.

Il Servizio è coordinato dal Procuratore della Repubblica e dal magistrato coordinatore dei V.P.O.: i procedimenti sono assegnati ai magistrati professionali secondo i criteri stabiliti nel vigente progetto organizzativo.

Stante l'attuale assetto organizzativo dell'Ufficio e la tipologia di reati che costituiscono gli affari trattati dalla Sezione Definizione Affari Semplici, sono assegnati alla Sezione D.A.S. tutti e sei i Vice Procuratore Onorari.

I VPO che collaborano nel DAS prestano la loro attività operando secondo le direttive generali e di quelle relative al singolo procedimento tracciate dal magistrato titolare dello stesso, svolgendo i loro compiti compatibilmente con i criteri sopra indicati a proposito dell'attività di ausilio alle



attività dei magistrati professionali e con le modalità specifiche disciplinate dal presente documento.

Le finalità di una tale Sezione, da costituire anche in questa Procura, sono ravvisabili:

- a) nella standardizzazione dei procedimenti relativi a tali reati (là ove ciò sia consentito o comunque auspicabile);
- b) nel raggiungimento di una uniformità negli indirizzi relativi a tali procedimenti (esercizio dell'azione penale o archiviazione);
- c) nell'ottimizzazione delle risorse (in termini di destinazione a tali compiti di magistrati, personale amministrativo e di polizia giudiziaria).

Per tali ragioni, è utile costituire un ufficio di primo impatto che tratti direttamente le notizie di reato che consentono una trattazione con modalità standardizzate, a partire dall'origine della notizia di reato, provvedendo all'immediata trattazione dei procedimenti per notizie di reato seriali e semplici o alla redistribuzione secondo il modo di assegnazione "automatico ordinario" dei procedimenti che richiedono una trattazione più complessa.

E' bene, però, definire anche i criteri secondo i quali può essere ritenuta la complessità delle indagini (con conseguente "abbandono" della trattazione dei procedimenti da parte della Sezione Affari Semplici).

Si considerano, dunque, affari che richiedono indagini complesse quelli che comportano necessità di:

- consulenze tecniche non routinarie o standardizzabili;
- indagini non limitate alla completa identificazione degli indagati o sola precisazione di circostanze di un fatto già delineato nei suoi elementi essenziali e che siano perciò definibili in tempi brevi o con modalità semplificate;
- di esplorazione di nessi con fatti collegati.

Affari semplici, allora, sono da considerarsi innanzitutto quelli di competenza del Giudice di Pace.

In particolare, questa è l'aggiornata elencazione dei **reati di competenza del Giudice di pace (ex art. 4 D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274), attribuiti alla competenza della Sezione;**

- Art. 581 c.p. (percosse)
- Art. 582 c.p. (lesioni personali) limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte
- Art.590 c.p. (lesioni colpose) solo come conseguenza di incidente stradale
- Art. 595 c.p., 1° e 2° co. (diffamazione) non a mezzo stampa/internet



- Art. 612 c.p., 1° co. (minaccia non grave)
- Art. 626 c.p. (furti punibili a querela dell'offeso - ipotesi lievi)
- Art 631 cp (usurpazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis, concernente acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 632 c.p. (modificazione di luoghi salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis - acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 633 c.p., 1° co. (invasione di terreni o edifici, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 639-bis, acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 636 c.p. (pascolo abusivo, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art.639-bis, acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico)
- Art 637 c.p. (ingresso abusivo nel fondo altrui)
- Art 638 c.p., 1° co. (uccisione e danneggiamento d'animali altrui)
- Art 639 comma 1 c.p. (deturpamento e imbrattamento, fuori dai casi aggravati)
- Art 647 c.p. (appropriazioni indebite lievi)
- Art 689 c.p. (somministrazione alcool a minori o infermi di mente)
- Art 690 c.p. (determinazione in altri dello stato d'ubriachezza)
- Art 691 c.p. (somministrazione alcool a persone in stato d'ebbrezza)
- Art 731 c.p. (inosservanza obbligo istruzione minori)
- Art 25 del R.D. 773/1931 T.u. in materia di sicurezza pubblica
- Artt. 1095, 1096, 1119 del R.D. 327/1942 (Codice della navigazione)
- Art 3 del D.P.R. 918/1957 (Rifugi Alpini)
- Artt. 102 e 106 del D.P.R. 361/1957 (T.u. delle leggi per l'elezione Camera dei Deputati)
- Art 92 del D.P.R. 570/1960 (T.u. elezioni Comunali)
- Art 15, secondo comma, legge 1329/1965 (Acquisto macchine utensili)
- Art 3 legge 362/1991 (Settore farmaceutico)
- Art 51 legge 352/1970 (Referendum Popolare)
- Artt. 3, III e IV comma, 46, IV comma e 65, III comma, D.P.R. 753/1980 (Ferrovie e altri servizi di trasporto)
- Artt. 18 e 20 legge 528/1982 (Gioco del lotto)
- Art 15, comma 3°, D.lvo 311/1991 (Recipienti semplici a pressione)
- Art 10, comma 1°, D.lvo 507/1992 (Dispositivi medici impiantabili attivi)
- Art.23, comma 2°, D.lvo 46/1997 (Dispositivi medici)



- Art. 10 bis D.L.vo 286/98 (immigrazione clandestina)
- Art. 13 co. 5.2 D.L.vo 286/98 (immigrazione clandestina)
- Art. 14 commi 1 bis, 5 ter e 5 quater D.L.vo 286/98 (inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore).

Ma rientranti nella categoria degli “affari semplici”, sono anche i seguenti **reati di competenza del Tribunale monocratico che consentono la citazione diretta a giudizio ex art. 550 cpp** e che vengono anch'essi attribuiti alla competenza della nuova “Sezione Affari semplici”:

- Art. 100, 14° co. C.d.S. (circolazione con targhe false o alterate)
- Artt. 54, 1161 Cod. Nav. (occupazione abusiva di suolo demaniale)
- Art 186, commi 2 e 7 CS (guida in stato d'ebbrezza da sostanze alcoliche/ rifiuto del test)
- Art 187, commi 7 e 8 CS (guida in stato d'ebbrezza da sostanze psicotrope/rifiuto del test)
- Art 189 CS (violazione dell'obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso)
- Art. 116 c.s. (guida senza patente nell'ipotesi di reiterazione)
- art.171 ter L. 633/41 (riproduzione e duplicazione di opere destinate alla televisione, al cinema, dischi e nastri) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie
- art. 2 L. 1423/56 (diffida) ora art. 76 co. D.L.vo 159/2011
- art. 163 TULPS (contravvenzione al foglio di via)
- art. 9, 1° co. L. 1423/56 (sorveglianza speciale) ora art. 75 co. 1 D.L.vo 159/2011
- art. 4 L.110/75 (porto in luogo pubblico di strumenti atti all'offesa)
- artt. 68 D.P.R. 309/90 (violazione della normativa carico/scarico stupefacenti)
- Art. 73, 5° co. D.P.R. 309/90 (detenzione di modica quantità), salvo il caso della necessità di speciali indagini (in tal caso il Coordinatore della Sezione Affari Semplici rimetterà gli atti al Procuratore per l'eventuale trasferimento di competenza al magistrato professionale o la trattazione congiunta con coassegnazione);
- Art. 6, co. 3° D.lvo 286/98 (omissione di esibizione di documenti e permesso soggiorno)
- Art. 13 co. 13 e co. 13 bis (ad eccezione dell'ipotesi di cui alla seconda parte del co.13 bis) D.L.vo 286/98 (violazione al divieto di rientro nel territorio dello Stato conseguente a provvedimento di espulsione);
- Art. 291 bis co. 2 D.P.R. 43/73 (contrabbando) fino a 10 KG di tabacchi;
- Artt. 336-337 c.p., (violenza e resistenza a P.U.) esclusi i casi in cui sono prodotte lesioni;
- Art. 341 bis c.p.(oltraggio a P .U.)



- Art. 385 c.p. (evasione);
- Art. 457 c.p. (spendita di moneta falsa ricevuta in buona fede);
- Art. 474 c.p. (introduzione e commercio di prodotti con segni falsi) limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie; nonché l'importazione di colli contenenti limitato numero di esemplari;
- Art. 477 c.p., con riferimento alle carte d'identità non abilitate all'espatrio o di patenti straniere falsificate in uso ad extracomunitari;
- Artt. 527, secondo comma, 528, terzo comma, c.p., (atti e pubblicazioni oscene); esclusi quelli commessi a mezzo mass-media ed internet;
- Art. 582 c.p. (lesioni personali con malattia dai 21 ai 40 gg. semplici ovvero aggravate ai sensi dell' art. 585 c.p., co. 2° nn. 1 e 2 commesse con armi non da sparo);
- Art. 588 co. 1 C.P. (in assenza di lesioni e/o morte);
- Art. 610 co. 1 C.P.;
- Art. 612 co. 2° cp (minaccia aggravata);
- art. 614 co. 1°, 2° e 3° c.p. (violazione di domicilio), limitatamente ai casi a querela di parte (senza violenza e minaccia);
- Art. 624 c.p. limitatamente ai furti punibili a querela di parte;
- Artt. 624 - 625 c.p., consumati e tentati in iper o grandi magazzini, anche se con violenza su placche antitaccheggio, con denuncia a piede libero (tutti gli altri furti procedibili d'ufficio e che non abbiano determinato arresti in flagranza saranno assegnati in via automatica-ordinaria);
- Art. 633, co 1° - 639 bis c.p. (occupazione di suolo- acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico);
- Art. 635 co. 2° c.p. (danneggiamento aggravato e non politicamente motivato);
- Art. 639 comma 2 c.p. (imbrattamento su muri/edifici/monumenti);
- Art. 640, primo comma, c.p. (truffa semplice);
- Art. 641 c.p. (insolvenza fraudolenta);
- Art. 646 c.p. (appropriazione indebita);
- Art. 648 c.p. (ricettazione);
- Art. 650 c.p. (inosservanza provvedimenti dell'Autorità);
- Art. 651 c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale);
- Art. 658 c.p. (procurato allarme presso l'Autorità);
- Art. 659 c.p.(disturbo del riposo e delle occupazioni);



- Art. 660 c.p. (molestia e disturbo alle persone);
- Art. 674 c.p. (getto pericoloso di cose), ad eccezione delle emissioni di gas, vapori e fumo di cui alla seconda parte dell'articolo 674 cp, attribuiti alla competenza del Settore 2 - Reati Ambientali;
- Art. 703 c.p. (spari in luogo pubblico e alte condotte di "accensione");
- Art. 707 c.p. (possesso chiavi alterate/grimaldelli);
- Art. 712 c.p. (incauto acquisto);
- Art. 718 c.p. (esercizio di gioco d'azzardo);
- Art. 720 c.p. (partecipazione a gioco d'azzardo);

Tutti i reati di competenza del Tribunale Monocratico prima elencati - è bene ribadirlo - prevedono la possibilità di ricorso alla citazione diretta a giudizio ex art. 550 e segg. C.p.p.

Gli altri, pur di competenza del Tribunale Monocratico, ma che non possono essere oggetto di citazione diretta a giudizio, saranno da assegnare secondo il sistema "automatico-ordinario", salvo che non rientrino nelle materie di competenza dei Settori specialistici.

E' bene evidenziare, dunque, che il criterio con cui i reati da trattare nella "Sezione affari semplici" sono stati individuati risulta dal combinato disposto dei seguenti parametri:

a) reati di non particolare gravità (in base alla pena edittale); cioè, tutti i reati del Giudice di Pace e di competenza del Tribunale monocratico (dunque, nessun reato di competenza del Tribunale collegiale) che consentano la citazione diretta;

b) reati che, rientrando nelle categorie sub "a", si prestino (tendenzialmente) alla standardizzazione, sia quanto al capo di imputazione, sia quanto ai motivi per la richiesta di archiviazione, non richiedendo (di regola) particolari indagini. Si tratta di reati, in sostanza, che si prestano ad una decisione (per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione) allo stato degli atti; cioè, sulla base della sola notizia di reato (comunicazione di n.r. della p.g. o denuncia/querela) o di minimi accertamenti successivi.

In caso di connessione con reati di competenza di taluno degli altri Settori specializzati o con reati rientranti nel sistema di assegnazione automatica-ordinaria non vi è effetto attrattivo automatico: sarà valutato, di volta in volta, se sia possibile o opportuna una separazione o se il procedimento per reati "semplici" dovrà essere riunito al procedimento per reati diversi.

Come per ogni altro caso di "conflitto/contrasto", eventuali difformità di valutazione verranno composte tramite decisione del Procuratore.

In considerazione delle ragioni e degli scopi per cui è stata costituita la Sezione Affari Semplici e delle caratteristiche che i procedimenti devono avere perché siano ad essa utilmente assegnati,



saranno possibili eventuali deroghe ai predetti criteri, riassegnando il procedimento in automatico-ordinario o ai Settori specializzati. Tale situazione potrà verificarsi qualora, nel caso di specie, appaiano necessarie o opportune indagini specifiche, incompatibili con la struttura e lo scopo della Sezione, che non è attrezzata per fronteggiarle.

La **Sezione Affari Semplici** viene dunque strutturata come Settore autonomo, coordinato dalla dott.ssa Marta Agostini.

Si ritiene di dover denominare questo gruppo "Sezione" perché, come di seguito si vedrà, viene ad inglobare personale amministrativo, di polizia giudiziaria e vice procuratori onorari in numero e per competenze tali da farne una concreta articolazione dell'Ufficio.

La **Sezione Definizione Affari Semplici** è costituita da:

- a) un servizio amministrativo, di cui farà parte personale amministrativo che sarà individuato, anche numericamente, con autonomo provvedimento, nella prospettiva di una riorganizzazione complessiva dei servizi, **diretto da un Funzionario Amministrativo**, che curerà il coordinamento tra i vari uffici, con le Segreterie dei magistrati professionali, riceverà pubblico ed avvocati quando necessario e per problematiche complesse, indirizzandoli agli uffici competenti sulle loro eventuali richieste; curerà i rapporti con i vari uffici della Procura e del Tribunale, verificherà la posta in arrivo e quant'altro necessario per il buon andamento della Sezione sul piano amministrativo;
- b) un servizio di polizia giudiziaria, di cui faranno parte **03 unità** del personale della Sezione di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale): la polizia giudiziaria in questione, valuterà le c.n.r. in arrivo, compilerà la modulistica adatta al tipo di attività da espletare (delega indagini, stralci, unioni procedimenti, trasferimenti ad altri uffici per competenza); su delega del P.M. titolare del procedimento, potrà effettuare interrogatori richiesti dagli indagati dopo l'avviso ex art. 415 bis cpp, nonché esami di persone informate sui fatti, predisposizione di liste testi e di minute di provvedimenti da emettere, sia durante le indagini preliminari (convalide di sequestro, provvedimenti di dissequestro e restituzione) sia a chiusura delle medesime (richieste di archiviazione, di decreto penale, di rinvio a giudizio, decreti di citazione diretta dinanzi al Tribunale Monocratico);
- c) Num.ro **6 Vice Procuratori Onorari** che provvederanno all'esame dei fascicoli assegnati alla S.A.S. con le stesse competenze della polizia giudiziaria di cui al precedente punto "b", nonché, in particolare, anche in vista della formulazione di richiesta di emissione di decreto penale di condanna ex art. 459 e segg. cpp (ed art. 72 lett. "c" R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) e delle prime valutazioni – da sottoporre al PM titolare – delle istanze eventuali di patteggiamento.



La Sezione Definizione Affari semplici farà, ove possibile, ampio ricorso al rito alternativo della richiesta di decreto penale.

12.2.5- Criteri di assegnazione dei procedimenti di competenza della "Sezione Affari Semplici"

(Reati di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale Monocratico che consentono la citazione diretta). Ciò premesso, l'assegnazione dei procedimenti ai magistrati della "Sezione Definizione Affari Semplici" (per reati di competenza del Giudice di Pace e del Tribunale Monocratico che consentono la citazione diretta) avviene tramite il seguente meccanismo, in parte informatico ed automatizzato:

- tutte le notizie di reato di competenza della Sezione Affari Semplici pervengono alla relativa segreteria, attraverso l'inoltro della Segreteria del magistrato assegnatario del procedimento. Questi, dopo avere ricevuto il fascicolo dalla Segreteria Iscrizione Notizie di Reato ed averne verificato le condizioni, trasmette il fascicolo alla Sezione Definizione Affari Semplici;
- le N.R. sono sottoposte ad un primo esame, presso gli uffici della Sezione Affari Semplici, ad opera dei sei V.P.O., coadiuvati dalla P.G.: essi valuteranno subito la possibilità di citazione diretta a giudizio o di richiesta di decreto penale o di redazione di richiesta di accertamenti o, ancora, della richiesta di archiviazione, redigendo una scheda di sintesi o proposta di definizione;
- la scheda di sintesi o proposta di definizione così predisposta sarà visionata dal magistrato professionale titolare del procedimento ovvero dal magistrato coordinatore e da costoro deliberata quanto ai provvedimenti terminativi da adottare;
- il Sostituto Procuratore assegnatario del fascicolo ovvero il magistrato coordinatore provvederà a:
 - a) esaminare i procedimenti a loro assegnati secondo il predetto sistema;
 - b) impartire le opportune direttive al personale amministrativo e/o di polizia giudiziaria;
 - c) controllare gli atti redatti dai V.P.O. delegati o dal personale di P.G. (tendenzialmente addetti alla predisposizione dei capi di imputazione nei provvedimenti definitivi), a tale scopo eventualmente interloquendo con i medesimi;
 - d) firmare gli atti preparati dal personale amministrativo e/o dalla polizia giudiziaria in base a direttive specifiche o a linee guida elaborate dal magistrato coordinatore;
 - e) trattare i procedimenti sino alla definizione anche se necessitano di attività integrative (di carattere semplice, come si è detto);
 - f) ricevere i difensori che lo abbiano richiesto.

I fascicoli UDAS lavorati da parte dei V.P.O. verranno preventivamente consegnati al Procuratore



della Repubblica per un filtro preliminare sulle definizioni e, quindi, da quest'ultimo a ciascun Sostituto Procuratore, secondo la titolarità, per la sottoscrizione e gli adempimenti di segreteria conseguenti.

Considerato l'attuale condizione di criticità dell'Ufficio anche in relazione alle scoperture della pianta organica del Personale amministrativo, si dispone che, nelle more della riorganizzazione dei servizi, gli adempimenti di segreteria relativi ai procedimenti riguardanti gli affari semplici siano evasi dalla Segreteria Centralizzata Unica Penale.

Si rimanda ad ulteriore ed autonomo provvedimento di riorganizzazione complessiva dei servizi, la disciplina degli adempimenti amministrativi a cura della Segreteria della Sezione Affari Semplici.

12.2.6- Il Coordinatore della Sezione Affari Semplici e i suoi compiti.

Alla dott.ssa Marta Agostini, Sostituto Procuratore della Repubblica, è affidato il ruolo di coordinatore della Sezione Definizione Affari Semplici.

Il Coordinatore:

- a) assicura la sua presenza presso la Sezione o la reperibilità;
- b) può assegnarsi i procedimenti di competenza della S.A.S., ove specifiche esigenze lo impongano/consiglino;
- c) controlla che le assegnazioni tra i V.P.O. siano equilibrate;
- e) sovrintende all'attività dei V.P.O.;
- f) risolve i "conflitti/contrast" interni tra i V.P.O. e si rapporta col Procuratore riguardo ai profili di competenza e connessione;
- g) interloquisce col Responsabile Amministrativo preposto alla Sezione; con i Dirigenti delle varie aliquote di polizia giudiziaria; con il rappresentante del gruppo dei V.P.O. per risolvere tutte le tematiche organizzative della Sezione stessa.

Il Coordinatore valuterà le problematiche organizzative della Sezione, anche in relazione ad eventuali novità normative e/o giurisprudenziali, per delineare le linee guida comuni riguardo all'attività della Sezione in questione (standardizzazione dei capi di imputazione; uniformità di indirizzo nella redazione delle richieste di archiviazione; problematiche sulla competenza interna della Procura e con riguardo agli altri Uffici Giudiziari).

12.2.7- Riunioni periodiche. Con cadenza trimestrale il Procuratore della Repubblica e/o il coordinatore organizzeranno almeno una riunione alla quale saranno chiamati a partecipare tutti i



Vice Procuratori Onorari, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative¹².

Ogni riunione sarà preceduta dalla previa condivisione di un ordine del giorno (redatto anche in considerazione delle segnalazioni sollevate dai VV.PP.OO.), in modo da consentire non solo una più proficua partecipazione dei Vice Procuratori Onorari, ma anche l'intervento ai lavori dei magistrati professionali interessati alle tematiche da trattare.

La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria e la mancata partecipazione senza giustificato motivo è valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.

12.2.8- Indennità spettante. Si rinvia ad autonomo e separato provvedimento.

13.- Le priorità.

13.1- Arretrato. L'avvio della nuova fase organizzativa richiede la definizione dell'arretrato esistente. E' perciò importante affrontare con incisività la definizione dei procedimenti arretrati, di più vecchia datazione, sulla base di un piano temporale concordato con i Sostituti.

13.2- Criteri. In aggiunta a quanto stabilito in tema di definizione dei procedimenti arretrati, si dispone che i fascicoli per i quali, in sede di esame preliminare e di qualificazione giuridica dei fatti, viene segnalata l'urgenza, con le parole URGE o VI E' RICHIESTA, siano esaminati immediatamente dai Sostituti e trattati celermente. In questa prospettiva, per i procedimenti già assegnati, si indicano altresì i seguenti criteri di priorità:

- a) procedimenti a carico di detenuti;
- b) procedimenti per omicidi dolosi e colposi e comunque per fatti lesivi dell'integrità fisica delle persone, con particolare attenzione al Settore delle c.d. Fasce Deboli;

¹² **Art. 22 d.lgv. 116/2017** : "...omissis...2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un procuratore aggiunto o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate (art. 22 c. 2 d.lgv. 116/2017..omissis....5. La partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente articolo e alle iniziative di formazione e' obbligatoria."



- c) procedimenti in materia di ambiente e di edilizia;
- d) procedimenti in materia antiinfortunistica;
- e) procedimenti dove è contestato l'art. 416 c.p.;
- f) procedimenti in materia di reati contra la P.A.

14.- La centralizzazione dei Servizi di intercettazione: l'istituzione del C.I.T. [decreto n.ro 162/2018 di data 22 ottobre 2018] e l'Archivio Digitale delle Intercettazioni [decreto n.ro 2255/2020 di prot. del 31 agosto 2020].

Si rimanda, nello specifico, ai contenuti dei decreti n.ro 162/2018 di data 22 ottobre 2018 e n.ro 2255/2020 di prot. del 31 agosto 2020.

14.1- In esecuzione alle circolari in materia è stato costituito, con decreto n.ro 162/2018 di data 22 ottobre 2018) l'ufficio **C.I.T. (Centro Intercettazioni Telefoniche)**.

La connettività all'interno di una sala CIT, rappresentata dalla pluralità di flussi primari Isdn, linee Adsl, linee telefoniche, è il cuore del Centro attraverso cui tutte le informazioni inerenti alle attività di captazione, complessivamente intese (telefoniche, ambientali, telematiche), giungono ai sistemi informatici che le rendono intellegibili attraverso opportuni *softwares* di decodifica dei protocolli di trasmissione. Le conversazioni ed i dati telematici così intercettati sono, quindi, fruibili dall'Autorità Giudiziaria che, attraverso la Polizia Giudiziaria delegata, svolge tutte le operazioni di registrazione, ascolto, trascrizione, verbalizzazione delle intercettazioni nelle proprie sale d'ascolto.

Attraverso tale modulo organizzativo, si esplica tutto il ciclo tecnico-amministrativo di esecuzione delle operazioni d'intercettazione: dalla fase tecnica iniziale di "allaccio" dell'attivazione, sino a quella della gestione "amministrativa" della spesa a fini di giustizia e della conseguente liquidazione.

L'ufficio si è adeguato a tutte le misure dettate dai provvedimenti del 18 Luglio 2013, 26 giugno 2014 e 25 giugno 2015 dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di misure di sicurezza nel trattamento dei dati sensibili.

Nonostante le difficoltà operative, principalmente dovute all'assenza di spazi sufficienti, sono state realizzate tutte le misure di sicurezza, fisiche ed informatiche, sia in sede locale, sia in remoto da parte delle forze dell'ordine operanti sul territorio.



14.2- L'archivio delle intercettazioni è destinato a custodire, con sorveglianza affidata al Procuratore della Repubblica, tutti i verbali e le registrazioni relativi a intercettazioni: è stato istituito con decreto n.ro 2255/2020 di prot. del 31 agosto 2020 e segue la Direttiva prot. n. 2254/2020, con cui sono state fornite ai Magistrati dell'Ufficio, nonché agli organismi di Polizia giudiziaria, le linee-guida per l'applicazione delle disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni e/o comunicazioni introdotte dal Decreto Legislativo 29.12.2017, n° 216, successivamente modificate con il Decreto Legge 30.12.2019 n° 161, convertito con modif. nella legge n. 7 del 28 febbraio 2020.

Con il termine *archivio*, si fa riferimento ad un luogo digitale unico per ciascun ufficio di Procura, oltretutto ad un luogo fisico, entrambi dedicati alla gestione delle intercettazioni.

Si precisa che, per *Archivio delle intercettazioni*, si deve intendere l'insieme della parte documentale, anche informatica, relativa alle attività di intercettazione nonché delle registrazioni delle comunicazioni e/o conversazioni oggetto di intercettazione.

Pertanto, l'archivio si compone di:

- *Archivio riservato documentale*, ovvero l'archivio fisico destinato alla conservazione del materiale documentale cartaceo inerente alle intercettazioni successivamente al formale deposito da parte del pubblico ministero.
- *Archivio riservato TIAP*, ovvero la partizione di TIAP-DOCUMENT@ dedicata alla conservazione della documentazione scansionata inerente alle intercettazioni (annotazioni, richieste e decreti autorizzativi), che verrà implementato nel corso dell'attività.
- *Archivio digitale delle intercettazioni*, ovvero i server dedicati collocati all'interno dei locali della Procura della Repubblica e destinati a custodire tutte le registrazioni delle conversazioni successivamente al deposito da parte del pubblico ministero (c.d. conferimento).

Il luogo di fruizione è unico ed è costituito dalla sala ascolto archivio digitale.

È tuttavia previsto che, con Decreto ministeriale siano “*stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*” (art. 2, comma 5°, D.L. n.161/2019).

Come si è detto, le molteplici componenti dell'archivio intercettazioni hanno un unico luogo di fruizione, che è quello della sala ascolto digitale.



La Procura della Repubblica di Lamezia Terme, come altri Uffici di Procura del Distretto, è stata chiamata ad affrontare problematiche quasi insormontabili derivanti dalla penuria di spazi disponibili, all'interno del Palazzo di Giustizia, per assicurare una sistemazione "dignitosa" ai nuovi Uffici e alle apparecchiature tecniche indispensabili per il funzionamento del nuovo sistema. Le soluzioni adottate, comunicate per tempo ai competenti organismi ed Uffici ministeriali rappresentano, allo stato, le uniche soluzioni.

L'archivio riservato è ubicato al quarto piano del Palazzo di Giustizia sito in piazza della Repubblica di Lamezia Terme, Uffici della Procura della Repubblica, all'interno della sala CIT ove si svolgono le varie attività connesse all'effettuazione delle intercettazioni. Difatti, ivi sono situate le postazioni di ascolto, unitamente agli apparati elettronici ed informatici utilizzati per lo svolgimento dei servizi di intercettazione.

Sempre al quarto piano, è ubicato l'Ufficio Amministrativo Mod. 37 ove vengono effettuate le operazioni di attivazione, proroga e chiusura delle attività di intercettazione. I locali ove avviene la "masterizzazione" o "duplicazione" dei dati acquisiti e dove sono altresì allocati gli "archivi fisici" per la custodia e la conservazione dei supporti ottici o magnetici contenenti i dati acquisiti, sono ubicati al medesimo piano presso gli Uffici C.I.T., nonché al terzo piano e nell'archivio generale sito al piano -2, mediante utilizzo di armadi blindati.

In particolare, nella sala ascolto sono previste 09 (nove) postazioni dedicate al Pubblico Ministero, alla Polizia Giudiziaria, agli Interpreti e Consulenti d'Ufficio nonché al Giudice.

Ancora, sempre al quarto piano, stanza n.ro 403, veniva ricavata, all'interno della sala ascolto (unica presente), una postazione per l'ascolto, per le esigenze introdotte dalla nuova normativa. Tale sala viene dedicata all'ascolto da parte dell'indagato, del difensore, delle parti private, nonché di eventuali consulenti di parte.

Per quanto concerne alle misure atte a garantire la riservatezza dell'archivio digitale, si rappresenta che l'art. 89-bis, comma 1°, Disp. att. C.p.p. (modificato dal DL n. 161/2019) dispone che l'archivio digitale, dove sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono, è tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica.

Pertanto, il Procuratore della Repubblica ha localizzato l'archivio in un luogo che consente il rispetto delle misure di sicurezza e di segretezza, nonché di vigilare sulle modalità di accesso all'archivio digitale, affinché solo le persone autorizzate abbiano accesso al luogo e agli atti depositati e consultabili.



Inoltre, il comma 3° dell'art. 2 del DM 20 aprile 2018, prevede che: «*le specifiche tecniche di cui al comma 2 sono definite conformemente alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali in materia di sicurezza delle attività di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni impartite con provvedimento del 18 luglio 2013 e con successivi provvedimenti modificativi e integrativi*».

Pertanto, la generica prescrizione contenuta nella legge e relativa alla necessità che il Procuratore assuma tutti i necessari provvedimenti organizzativi affinché sia tutelata la segretezza del materiale ivi allocato, si sostanzia di contenuti, grazie al richiamo operato dal citato art. 3 del DM 28.4.2018 alle prescrizioni del Garante della *Privacy*.

Questa Procura della Repubblica ebbe già ad uniformarsi alle prescrizioni impartite dal Garante, attivandosi con una serie di provvedimenti.

Pertanto, alla luce delle prescrizioni imposte dal Garante della *Privacy* richiamate dal citato D.M., sono state assunte le opportune misure di sicurezza fisica ed informatica.

Le misure di sicurezza fisica sono consistite nella blindatura della porta di accesso, nell'installazione di un sistema di video sorveglianza e nel posizionamento di grate in ferro alle finestre.

Le misure di sicurezza informatica, invece, si sono concretate nell'emissione di provvedimenti atti a garantire l'espletamento delle procedure di autenticazione e di autorizzazione.

In ossequio al provvedimento del Garante del 18.07.2013, i locali della Sala C.I.T. di questa Procura sono stati adeguati a quanto previsto e protetti con le misure di sicurezza fisica passiva prescritte.

Per tale motivo, l'accesso ai locali avviene esclusivamente in modalità protetta, attraverso "accesso biometrico" a rilevamento impronte digitali e tutti i soggetti legittimati sono preventivamente autorizzati dal Responsabile della Sala C.I.T.

Per quel che concerne l'accesso da parte del personale di ditte esterne erogatrici di servizi continuativi (es: *pulizie*), si precisa che l'accesso ai locali di cui sopra è consentito solo ai soggetti previamente identificati ed autorizzati, operando quotidianamente in orari preventivamente concordati e sotto il controllo diretto del personale in servizio presso tali uffici (*Sala C.I. T., Sala server, Ufficio Amministrativo C.I.T.*).

In particolare, è stato previsto che il locale archivio sia *presidiato* da strumenti di video-sorveglianza e di monitoraggio degli ingressi, nonché sia dotato di personale incaricato di accompagnarvi le persone legittimate ad accedervi, di un registro informatico sul quale annotare i



nominativi delle persone autorizzate e che il locale sia dotato delle necessarie apparecchiature per l'ascolto delle registrazioni.

Come previsto dal secondo comma dell'art. 89-*bis* Disp. att. C.p.p., l'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia.

Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

La trasmissione dei verbali e delle registrazioni (e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche) comporta un preciso obbligo di custodia, posto che il PM dovrà custodirli nell'archivio delle intercettazioni, qui restando coperti dal segreto d'indagine fino al momento del deposito ai difensori (entro i 5 gg. dalla conclusione delle relative operazioni o non oltre la chiusura delle indagini preliminari: art. 268, commi 4° e 5°, c.p.p.).

Vige il regime di segretezza anche per i verbali ed intercettazioni custoditi nell'archivio che non siano acquisite o, comunque, non utilizzate nel corso delle indagini preliminari.

La tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati sono strettamente connessi con l'anticipazione nel settore delle intercettazioni del processo penale telematico che ha trovato in specifiche norme una chiara indicazione.

15.- Gli obiettivi.

La Procura della Repubblica di Lamezia Terme si è prefissata una serie di obiettivi, da realizzare a medio e lungo termine, al fine di uniformarsi agli *standard* di efficienza, efficacia e responsabilità, richiesti dalla Pubblica Amministrazione.

Per il raggiungimento di questo scopo si rivela imprescindibile la disponibilità di risorse, tanto a livello economico, quanto umano: qualora queste dovessero mancare, l'impegno della Procura sarà principalmente rivolto al mantenimento dell'attuale livello di *performance*, al fine di non abbassare la qualità del servizio offerto.

E' piuttosto evidente che le gravi carenze di organico che attualmente si registrano per il personale amministrativo, oltre a rappresentare una obiettiva e grave criticità, minano fortemente la funzionalità dell'Ufficio, la cui efficienza e piena operatività è assicurata attraverso il grande sacrificio e spirito di abnegazione dei magistrati e del personale amministrativo.



Migliorare l'efficienza operativa, l'efficacia delle prestazioni, l'organizzazione attraverso l'utilizzo capillare di nuove tecnologie, rappresentano i *target* strettamente connessi al piano delle *performance*.

Tali obiettivi possono essere raggiunti con:

(1) La riorganizzazione degli Affari Civili secondo moduli informatici e l'attivazione della piattaforma informatica SICID. L'aggiornamento dei fascicoli del personale amministrativo, giudiziario e V.P.O. e conseguente digitalizzazione.

(2) La bonifica del Sistema informatico della cognizione penale (SICP) e della *Consolle* Penale Statistica Giudiziaria. Il progetto prevede la eliminazione delle false pendenze previo riscontro con i fascicoli processuali e contestuale elaborazione delle statistiche.

(3) La digitalizzazione del fascicolo del pubblico ministero, con piena attuazione del TIAP, anche in relazione al C.I.T.

(4) La eliminazione dei beni non utilizzabili dal registro inventario ed il rinnovo dell'inventario. Il progetto consiste nell'eliminazione dei beni non utilizzabili, previa predisposizione di elenco da sottoporre alla Commissione a ciò preposta, e nella predisposizione degli atti necessari previsti dalla legge ai fini del rinnovo inventariale.

(5) L'aggiornamento del registro FUG: il progetto consiste nell'aggiornamento ed estrapolazione delle statistiche dagli anni 2016-2020 relativamente al registro FUG, previo controllo ed eventuale correzione delle annotazioni sui registri informatici.

(6) L'aggiornamento del registro Mod 42: aggiornamento ed estrapolazione delle statistiche dall'anno 2016 all'anno 2020, previo controllo ed eventuale correzione delle annotazioni dei sequestri sui registri informatici.

(7) Lo scarto degli atti d'archivio: il progetto consiste nell'eliminazione di fascicoli e carte inutilizzabili, preceduta da apposita riunione della Commissione d'atti d'archivio a ciò preposta e previa elaborazione dei relativi elenchi.

(8) Attuazione dell'adeguamento organizzativo del settore delle demolizioni delle opere abusive all'interno dell'Ufficio Esecuzione Penale, giusta provvedimento prot. n.ro 1134/2020 di data 29 aprile 2020, con annessi criteri di priorità adottati con decreto prot. n.ro 1135/2020 in pari data.

La necessità di dare impulso all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di demolizione dei manufatti abusivamente realizzati, ai fini della tutela dell'ambiente e del territorio, con il ripristino dell'assetto urbanistico violato, è alla base del riassetto organizzativo. L'Ufficio di Procura intende procedere all'incremento, nell'ambito del settore delle esecuzioni penali, degli adempimenti relativi



alla esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusivamente realizzate, disposte dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 9, D.P.R. n. 380/2001, in considerazione del numero di pendenze accumulate negli anni (334 sino al 31/12/2016, nello specifico si abbia riguardo ai dati statistici allegati), stante l'estremo rilievo che assume tale adempimento nell'ambito delle attribuzioni della Procura della Repubblica. La demolizione dell'opera abusivamente realizzata, invero, ha natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché costituisca una sanzione amministrativa, che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configurando un obbligo di fare imposto per ragioni di tutela del territorio.

Stabiliti i criteri di priorità nell'esecuzione delle demolizioni, è apparso necessario ridefinire i criteri organizzativi che presiedono alle scansioni procedurali appropriate allo specifico compito, per rendere efficiente ed efficace l'attività relativa all'esecuzione degli ordini di demolizione, tenendo conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali di cui la Procura dispone, nonché dell'attuale assetto organizzativo dell'Ufficio.

(9) La creazione di un rapporto più immediato ed agevole con gli utenti mediante l'aggiornamento continuo del sito *web*.

(10) La prosecuzione e il continuo monitoraggio dei servizi.

(11) L'eliminazione dell'arretrato in misura percentuale maggiore rispetto all'abbattimento ottenuto nel corso dell'anno 2020 o, quantomeno, il suo contenimento in limiti fisiologici.

(12) La riduzione dei tempi di definizione e le pendenze dei fascicoli penali: l'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di ridurre ulteriormente la pendenza dei procedimenti; l'ufficio si prefigge l'obiettivo fondamentale di una celere definizione dei fascicoli in misura percentuale maggiore rispetto agli ultimi rilevamenti statistici relativi all'anno 2020, già di per sé soddisfacenti.

(13) Il miglioramento dell'impiego della Sezione di polizia giudiziaria tramite protocolli investigativi concordati e maggiore sinergia con gli uffici del P.M

(14) La riduzione delle spese per le intercettazioni attraverso un attento monitoraggio dei prezzi.

(15) La implementazione dell'utilizzo delle notifiche telematiche a persona diversa dall'imputato, secondo le disposizioni di legge e le direttive ministeriali in materia.

Del raggiungimento degli obiettivi si terrà conto alla fine dell'anno 2021, anche ai fini della valutazione delle *performance* dei dipendenti: all'uopo, ogni responsabile del progetto, al fine della valutazione finale dei dipendenti, avrà cura di relazionare in ordine al raggiungimento degli obiettivi .



Il raggiungimento dei *target* verrà tenuto in considerazione anche ai fini della distribuzione del FUA anno 2021 nel caso di contrattazione da parte delle Organizzazioni Sindacali e accordi ministeriali.

§§§

16.- Ogni altra disposizione interna precedente, incompatibile con il presente documento, deve intendersi implicitamente abrogata.

Si dà atto che, preliminarmente alla redazione della proposta di Progetto organizzativo dell'Ufficio per il triennio 2021-2023, si sono svolte, tra tutti i Magistrati dell'Ufficio, le riunioni del 20 novembre 2020 ed 01 febbraio 2021, nell'ambito delle quali sono stati concordati i suoi contenuti.

Delle predette riunioni si allegano i relativi processi verbali.

All'esito, è stata redatta la proposta di Progetto organizzativo dell'Ufficio per il triennio 2021-2023, trasmessa, con nota num. 8/2021 di prot. in copia e per via telematica, in data 05 febbraio 2021, a tutti i Magistrati dell'Ufficio, contestualmente fissandosi, con nota num. 10/2021 di prot., l'Assemblea Generale per il giorno 22 febbraio 2021, nel rispetto del termine di quindici giorni liberi.

Si allegano le richiamate note, corredate dalle relative attestazioni di ricevuta.

All'esito dell'assemblea generale del 22/02/2021, il Procuratore della Repubblica ha dato comunicazione ai magistrati dell'ufficio e al Presidente del Tribunale del provvedimento organizzativo che intende adottare.

E' stato redatto processo verbale dell'assemblea generale del 22/02/2021 che si allega: in esso si dà atto della comunicazione ai magistrati dell'Ufficio del progetto organizzativo definitivo per il triennio 2021-2023, dell'assenza di osservazioni e della contestuale rinuncia al termine di giorni quindici per l'eventuale proposizione.

Si allega la nota di trasmissione del provvedimento organizzativo definitivo al Presidente del Tribunale.

Si dà atto che i magistrati dell'ufficio non hanno inteso proporre osservazioni, rinunciando al termine di quindici giorni per l'eventuale proposizione, come da allegato verbale dell'assemblea generale.

Il Procuratore della Repubblica ha emesso il decreto di adozione del piano organizzativo 2021-2023, immediatamente esecutivo, con relativa comunicazione ai magistrati.

Si allega il decreto esecutivo e la comunicazione ai magistrati con attestazione di ricevuta.



Il presente progetto organizzativo viene trasmesso ai Magistrati, ai Vice Procuratori Onorari, al Direttore amministrativo, ai Funzionari ed al Personale amministrativo, nonché ai Responsabili delle Aliquote Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato della Sezione di Polizia giudiziaria.

Si trasmetta in copia a:

- Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Catanzaro, per l'inoltro, con il suo parere, al Consiglio superiore della magistratura;
- Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro.

Si inserisca sul sito *Web* dell'Ufficio.

Si Allega:

- (1) Verbale della riunione del 20 novembre 2020.
- (2) Verbale della riunione dell'01 febbraio 2021.
- (3) Verbale dell'Assemblea generale del 22 febbraio 2021.
- (4) Comunicazione num. 8/2021 di prot. del 05/02/2021 della proposta di Progetto organizzativo per il triennio 2021-2023 ai magistrati dell'Ufficio ed al Presidente del Tribunale, con relative attestazioni di ricevuta, anche per via telematica.
- (5) Comunicazione della convocazione dell'assemblea generale num. 10/2021 di data 05/02/2021, con relative attestazioni di ricevuta, anche per via telematica.
- (6) Interpello, ai sensi dell'art. 8, comma 11°, della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, per l'incarico di *Coordinatore* dei Vice Procuratori Onorari, trasmesso con nota num. 9/2021 del 05/02/2021, con relative attestazioni di ricevuta, anche per via telematica, e successivo decreto di nomina.
- (7) Nota di trasmissione del provvedimento organizzativo definitivo al Presidente del Tribunale.
- (8) Flussi e statistiche.
- (9) Decreto esecutivo del Progetto organizzativo definitivo per il triennio 2021-2023.

Lamezia Terme, 23 febbraio 2021



Procuratore della Repubblica
Salvatore M. Curcio

Salvatore M. Curcio

Depositato in Segreteria il 23/02/21

da _____
identificato a mezzo _____

Lamezia Terme 23/02/21

IL DIRETTORE
ssa Rosa Maria Pileggi



INDICE

Paragrafo	Titolo	Pagina
	Premessa	2
1	Le fonti normative	4
2	La situazione attuale dell'Ufficio di Procura	7
2.1	Il carico di lavoro	9
2.2	La pianta organica dei magistrati	13
2.3	La pianta organica del personale amministrativo	16
3	Le finalità perseguite	17
4	Parte organizzativa	19
5	Il Procuratore della Repubblica	20
5.1	Responsabilità	20
5.2	Rappresentanza	21
5.3	Turno posta ed iscrizione delle notizie di reato	21
5.4	Riserva di assegnazione	22
5.5	Coassegnazione	23
5.6	Assegnazione di procedimenti ex art. 11 c.p.p. o di competenza di altra A.G.	23
5.7	Anonimi (mod. 46)	23
5.8	Fatti non costituenti reato (mod. 45)	24
5.9	Esecuzione penale	24
5.10	Apostille e legalizzazioni	25
5.11	Commissioni rogatorie internazionali passive	25
5.12	Affari civili. Rapporti con la Procura della Repubblica ed il Tribunale per i Minorenni	25
5.13	Le istanze di sospensione dei termini di cui all'art. 20, co. 7[^], Legge 23 febbraio 1999, n. 44	26
5.14	L'assenso ai sensi dell'art. 3 D. Lv. 106/2006	26
5.15	Il "Visto"	27
5.16	Spese di particolare impegno finanziario: autorizzazione	28
5.17	Impiego del personale amministrativo e utilizzo delle risorse tecnologiche e finanziarie	29
5.18	Riunioni periodiche	29
5.19	Controllo e disciplina dell'attività dei V.P.O.	29
5.20	Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali	30
5.21	Verifica periodica dei carichi di lavoro	30
6	I Sostituti Procuratore della Repubblica e l'assegnazione degli Affari Penali	30
6.1	Le assegnazioni dei procedimenti per reati ricompresi nelle materie specialistiche	34
6.2	Materia generica ad assegnazione automatica	35
6.3	Le misure di prevenzione	35
6.4	Assegnazioni in deroga	36



6.4.1	Assegnazione per connessione e precedente	37
6.4.2	Assegnazione per stralcio	37
6.4.3	Assegnazione ai magistrati di turno esterno	37
6.4.4	Criteri di riassegnazione dei procedimenti in carico ai magistrati trasferiti ad altro ufficio	38
6.4.5	Assegnazione delle istanze di sospensione dei termini prevista all'art. 20, co. 7 ^a , Legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modif. dall'art. 2, primo comma lett. -d- n. (1), Legge 27 gennaio 2012, n. 3	38
7	Revoca, rinuncia, avocazione	39
7.1	Rinuncia all'assegnazione	40
7.2	Avocazione con specifico riguardo alla previsione dell'art. 407 comma 3-bis c.p.p.: la risoluzione del C.S.M. prot. P 8767/2018 del 18.5.2018	41
8	Durata del turno esterno e modalità di effettuazione (<i>modifiche al piano organizzativo dell'ufficio del 02/02/2017 prot n 299/17 approvate dal CSM, pratica n 188/OP 2017</i>)	42
8.1	Attività della reperibilità d'urgenza	43
8.2	Criteri di individuazione del magistrato di turno esterno	46
9	Le udienze penali, le impugnazioni ed il controllo sull'esito processuale delle indagini	48
10	Supplenze interne, sostituzioni ed astensioni	51
11	Le misure organizzative per garantire il recupero delle energie lavorative	52
12	L'Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica. L'articolazione della Sezione <i>Definizione Affari Semplici (D.A.S.)</i>	54
12.1	L'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica	59
12.2	Criteri generali per la collaborazione dei VPO	61
12.2.1	Attività dei VPO di ausilio alle funzioni svolte dai magistrati professionali e attività delegabile	62
12.2.2	Attività relativa ai procedimenti di competenza del Giudice di Pace iscritti a mod. 21-bis	64
12.2.3	Consenso alla definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.	65
12.2.4	La Sezione Definizione Affari Semplici (D.A.S.)	66
12.2.5	Criteri di assegnazione dei procedimenti di competenza della "Sezione Affari Semplici"	73
12.2.6	Il Coordinatore della Sezione Affari Semplici e i suoi compiti	74
12.2.7	Riunioni periodiche	74
12.2.8	Indennità spettante. Rinvio	75
13	Le priorità	75
13.1	Arretrato	75
13.2	Criteri	75
14	La centralizzazione dei Servizi di intercettazione: l'istituzione del C.I.T. [decreto n.ro 162/2018 di data 22 ottobre 2018] e l'Archivio Digitale delle Intercettazioni [decreto n.ro 2255/2020 di prot. del 31 agosto 2020]	76



14.1	Il Centro Intercettazioni Telefoniche (C.I.T.)	76
14.2	L'Archivio delle Intercettazioni (A.D.I.)	77
15	Gli obiettivi	80
16	Disposizioni finali	83
	Documentazione allegata con fascicolo a parte	